

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

206^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente SCEVAROLLI
e del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 5	(633), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;	
DISEGNI DI LEGGE		«Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro» (873), d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	
Annunzio di presentazione	5		
SULL'ORDINE DEI LAVORI		Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 633:	
PRESIDENTE	6	PRESIDENTE	Pag. 8 e passim
* CROCETTA (<i>Rifond. Com.</i>)	6	COVI (<i>Repubb.</i>), relatore	8
		MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	10
RICHIAMO AL REGOLAMENTO		FILETTI (<i>MSI-DN</i>)	23
PRESIDENTE	7	BODO (<i>Lega Nord</i>)	25
* CROCETTA (<i>Rifond. Com.</i>)	7	* CASTIGLIONE (<i>PSI</i>)	26
		SMURAGLIA (<i>PDS</i>)	27
DISEGNI DI LEGGE		* RIZ (<i>Misto-SVP</i>)	30
Votazione finale:		Approvazione:	
«Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale»		«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e la protezione degli investi-	

menti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989» (689):

GANGI (PSI), relatore Pag. 30
MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno 31

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990» (693):

AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 32

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990» (737):

PICCOLI (DC), relatore 33
AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 33

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991» (984) 34

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990» (1035) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PICCOLI (DC), relatore 36
AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 36

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991» (1117):

AGNELLI Arduino (PSI), relatore 38
AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 38

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991» (1124) Pag. 39

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989» (1201) (Approvato dalla Camera dei deputati) 41

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento ed l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990» (1202) (Approvato dalla Camera dei deputati):

AGNELLI Arduino (PSI), relatore 42
AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 42

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991» (1203) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GANGI (PSI), relatore 43
AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 43

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989» (1205) (Approvato dalla Camera dei deputati):

MIGONE (PDS), relatore 45
AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 45

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988» (1206) (Approvato dalla Camera dei deputati) Pag. 46

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990» (1208) (Approvato dalla Camera dei deputati):

* PICCOLI (DC), relatore 48
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 48

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzione, fatta a Basilea il 22 marzo 1989» (1209) (Approvato dalla Camera dei deputati) 49

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990» (1210) (Approvato dalla Camera dei deputati):

GRAZIANI Antonio (DC), relatore 51
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 51

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988» (745) (Relazione orale):

AGNELLI Arduino (PSI), relatore 52
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 53

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989» (825) (Relazione orale):

AGNELLI Arduino (PSI), relatore 54
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 54

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990» (842) (Relazione orale):

AGNELLI Arduino (PSI), relatore Pag. 56

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988» (881) (Relazione orale):

ORSINI (DC), relatore 57

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B» (1004) (Relazione orale):

ORSINI (DC), relatore 59
 AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 60

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359» (1429) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

FAVILLA (DC), relatore 61 e passim
 FORTE (PSI) 63
 * CROCETTA (Rifond. Com.) 65
 PAINI (Lega Nord) 67
 BRINA (PDS) 68
 FERRARA Vito (Verdi-La Rete) 70
 MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro 72
 ABIS (DC) 74
 LEONARDI (DC) 79

SULLA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1349-B

PRESIDENTE 79

DISEGNI DI LEGGE**Discussione:**

«Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (1346) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative»:	
RUFFINO (DC), relatore	Pag. 80 e passim
MARCHETTI (Rifond. Com.)	82
* BARBIERI (PDS)	83 e passim
GOLFARI (DC)	86
SPOSETTI (PDS)	89, 92
MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno	91 e passim
GIOVANOLLA (PDS)	95, 97
FERRARI Karl (Misto-SVP)	96
PELLEGATTI (PDS)	98
SPERONI (Lega Nord)	105 e passim
MAGLIOCCHETTI (MSI-DN)	105
MERIGGI (Rifond. Com.)	116, 145
PONTONE (MSI-DN)	126
* PREIONI (Lega Nord)	128, 130, 143
TEDESCO TATÒ (PDS)	129
CANDIOTO (Liber.)	129
* MASIELLO (PDS)	130
FAVILLA (DC)	143
INTERPELLANZE	
Per lo svolgimento:	
PRESIDENTE	149
* SMURAGLIA (PDS)	148
ALLEGATO	
DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	150
Annunzio di presentazione	150
Apposizione di nuove firme	Pag. 151
Assegnazione	151
Presentazione di relazioni	153
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	154
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI	
Trasmissione di documenti	155
COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO	
Presentazione di relazioni	155
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO	
Trasmissione	155
Deferimento	156
GOVERNO	
Trasmissione di documenti	157
Richieste di parere per nomine in enti pubblici	158
CORTE COSTITUZIONALE	
Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità	158
Trasmissione di sentenze	158

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

STAGLIENO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 29 luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Anesi, Bo, Boldrini, Casoli, Colombo, Condorelli, De Cinque, Di Nubila, Genovese, Giagu Demartini, Giorgi, Granelli, Grassi Bertazzi, Guzzetti, Leone, Mancuso, Moltisanti, Pozzo, Ronzani, Santalco, Visibelli, Zappasodi, Zoso.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ferrari Bruno e Paire, negli Stati Uniti d'America, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 31 luglio 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dei trasporti:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» (1451).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, prendo la parola per sollevare alcune questioni sull'ordine dei lavori.

Stamattina, leggendo l'elenco di tutti gli argomenti all'ordine del giorno che dobbiamo affrontare nella seduta di stamane, comunque nella giornata di oggi, sono rimasto molto impressionato.

Inoltre, ho notato che la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica non è al primo punto dell'ordine del giorno di oggi, ma all'ultimo. Ricordo che abbiamo interrotto la discussione di tale documento giovedì sera, mentre era in corso una votazione, perchè è mancato il numero legale.

Per questo motivo ritenevo che fosse scontato il fatto che il primo provvedimento da trattare sarebbe stato il Documento di programmazione. Questa è la prima delle considerazioni che desideravo svolgere.

La seconda, a cui ho accennato, è che sono rimasto colpito per la mole di provvedimenti all'ordine del giorno che mi preoccupa estremamente, non solo per il lavoro che dovremo svolgere qui in Aula ma anche perchè contemporaneamente sono riunite molte Commissioni e alcune sono convocate in seduta notturna. Ritengo inoltre che altre Commissioni si faranno prendere dalla «fregola» di tenere sedute notturne per cui, nei quattro giorni che ci rimangono prima della chiusura del Senato – se saranno quattro, perchè la fretta porterà poi a cercare di concludere tutto entro giovedì e quindi in tre giorni – noi dovremo svolgere tale mole di lavoro.

Tutto ciò, signor Presidente, va a discapito della correttezza legislativa. Sono preoccupato perchè se andassimo a guardare che cosa succede alla vigilia di Natale e di ferragosto, noi vedremmo che i testi legislativi sono scritti in maniera peggiore e vengono approvati provvedimenti che potrei definire obbrobriosi, delle illegalità vere e proprie (anche se il fatto che in una legge vengano approvate delle illegalità è da considerarsi una contraddizione nei termini). Pertanto, da questo punto di vista, ripeto, siamo estremamente preoccupati per il modo in cui vengono affrontati i lavori. Sono a conoscenza del fatto che oggi si terrà una riunione dei Presidenti dei Gruppi e in tale sede solleverò tale questione, però ho ritenuto di doverlo fare anche qui in Aula, perchè rimanga agli atti l'espressione della nostra preoccupazione e perchè sarei del parere che l'ordine del giorno di oggi dovrebbe avere al primo punto il provvedimento il cui esame abbiamo interrotto nel momento in cui si era in fase di votazione. L'interruzione era dovuta alla mancanza di numero legale proprio in tale fase procedurale e quindi noi dovremmo riprendere i lavori da quel punto. Questa è la questione che sollevo.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, ricordo bene l'episodio giacchè in quel momento presiedevo i lavori. Ricorderà anche lei – come tutta l'Assemblea – che il rinvio alla seduta di oggi avvenne per interrompere una sorta di discussione che si stava svolgendo in Aula e che francamente non piacque nè a me nè, credo, a nessuno di voi. Ricordo anche – viene infatti riferito nei resoconti della seduta di giovedì scorso – che prima di rinviare i lavori ad oggi dissi che l'ordine di trattazione dei diversi argomenti avrebbe potuto essere modificato dalla Presidenza in

relazione all'andamento dei lavori della 1ª Commissione permanente sulla legge elettorale per la Camera dei deputati, nonché all'esigenza di proseguire l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria. Quindi, la fissazione di quest'ultimo punto nell'ordine del giorno odierno è stata riservata al Presidente, in relazione allo svolgimento dei lavori di oggi.

D'altra parte, come lei stesso ha rilevato, oggi alle ore 16,30 vi sarà la Conferenza dei Capigruppo, che potrà esaminare l'ordine dei lavori non solo di oggi ma anche dei prossimi giorni della settimana corrente, che tutti pensiamo sia l'ultima prima delle ferie estive. Quindi, credo che si terrà conto delle sue preoccupazioni – forse un po' eccessive, almeno a mio giudizio personale – nel corso di tale riunione e si cercherà di non fare, nel corso di questa settimana, quei pasticci che lei teme.

Richiamo al Regolamento

CROCETTA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. La questione che sollevo è se può essere interrotta una votazione in corso. È chiaro che i lavori non potevano proseguire perchè è mancato il numero legale; ma a questo punto il problema che si pone è che la votazione era in corso e, nel momento in cui si apre una nuova seduta, se questa nuova seduta non debba iniziare dalla votazione interrotta.

Questo è il problema che sollevo dal punto di vista regolamentare e vorrei che mi si desse una risposta.

PRESIDENTE. Come lei sa, senatore Crocetta, la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria è all'ordine del giorno. Con la comunicazione resa nell'ultima seduta, noi abbiamo rispettato il Regolamento. Il momento della votazione, naturalmente, sarà deciso dal Presidente. L'articolo 108, comma 4, del Regolamento, parla di convocazione «con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima...»: non si parla dello stesso punto all'ordine del giorno.

CROCETTA. La votazione era in corso: il punto che sollevo è se una votazione in corso, interrotta per mancanza di numero legale, non debba essere proseguita appena riprendono i lavori.

PRESIDENTE. Senatore Crocetta, come le ho detto, oggi pomeriggio si riunirà la Conferenza dei Capigruppo e se lei vorrà sollevare obiezioni, lo potrà fare in quella sede. (*Commenti del senatore Crocetta*).

Votazione finale dei disegni di legge:

«Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale» (633), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro» (873), d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 633

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge: «Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale», d'iniziativa dei senatori Covi, Gualtieri, Giunta, Maccanico, Ferrara Salute, Garraffa, Dipaola e Stefanelli, e: «Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro», d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Questi disegni di legge sono già stati esaminati ed il disegno di legge n. 633 è stato approvato, articolo per articolo, dalla 2^a Commissione permanente in sede redigente.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del Regolamento, avranno ora facoltà di parlare soltanto il relatore ed il rappresentante del Governo. Il disegno di legge sarà quindi posto ai voti per l'approvazione finale. Saranno ammesse le dichiarazioni di voto.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in realtà ho poco da aggiungere alla relazione scritta che, al di là del giudizio sulla sua bontà che potrà essere espresso da altri, mi pare compiuta nel senso che delinea gli scopi che si intendono raggiungere con il provvedimento in esame e le singole modificazioni che sono state apportate ai vari articoli del codice di procedura civile relativi alla materia dell'arbitrato. Sono stati aggiunti due Capi per regolare la materia relativa all'arbitrato internazionale e l'efficacia dei lodi stranieri in Italia.

Prendo la parola, quindi, esclusivamente per segnalare all'Assemblea l'importanza di questo provvedimento largamente atteso nel mondo giuridico, soprattutto dopo che è intervenuta la legge n. 28 del 9 febbraio 1983, che aveva recato alcune modificazioni di notevole importanza all'istituto dell'arbitrato senza completare tuttavia sostanzialmente la nuova impostazione delineata in quella legge e quindi sollevando, soprattutto in sede dottrina, discussioni approfondite sul tema.

Lo scopo quindi è quello di completare la riforma del 1983 e di rafforzare l'istituto nel senso che quando la volontà delle parti ha voluto deferire alla giustizia privata, ad arbitri, il giudizio sulle proprie controversie, questa volontà deve essere protetta il più possibile da attacchi esterni che possono fondarsi su vizi od eccezioni di ordine processuale od altro.

Questo è lo scopo più importante, unitamente a quello di introdurre norme sull'arbitrato internazionale, come osservavo prima, e norme per l'efficacia dei lodi stranieri in Italia.

Ritengo che le nuove norme possano contribuire alla diffusione dell'istituto dell'arbitrato, cosa molto importante dato lo stato in cui versa la giustizia civile. Per la verità, però, oggi l'istituto arbitrale è riservato sostanzialmente alle grandi controversie anche per gli elevati costi che comporta la giustizia privata rispetto a quella pubblica. Una maggiore diffusione dell'arbitrato, quindi, non dipende tanto dalle norme ma anzitutto dall'ingresso di una cultura nuova nel mondo degli operatori della giustizia, dell'avvocatura e soprattutto degli operatori economici. Inoltre, una certa attività potrebbe essere condotta dalle associazioni di categoria ai fini di diffondere il più possibile questo istituto che, se si estendesse, rappresenterebbe un notevole aiuto per l'andamento della giustizia sottraendo un certo numero di controversie alla giustizia pubblica.

Detto questo vorrei segnalare, signor Presidente, un piccolo incidente di percorso che riguarda il disegno di legge che, come lei ha detto, è stato approvato in sede redigente dalla Commissione giustizia. Il Servizio del *drafting*, certamente facendo cosa assolutamente in linea con le norme stabilite nel 1986, in accordo tra Camera e Senato, ha modificato la numerazione degli articoli così come era stata indicata invece nel testo della Commissione giustizia.

La situazione è la seguente: l'attuale codice di procedura civile finisce con l'articolo 831. Questo testo che approviamo oggi aggiunge all'articolo 831 un certo numero di articoli attraverso l'aggiunta di due Capi, il Capo VI che regola la materia degli arbitrati internazionali ed il Capo VII che regola la materia dei lodi stranieri. Il Servizio del *drafting* ha fatto diventare il Capo VI Capo V-bis ed il Capo VII Capo V-ter; gli articoli ai quali noi avevamo dato una numerazione successiva all'articolo 831 (quindi 832, 833 eccetera, fino all'articolo 840) sono stati numerati come articolo 831-bis, 831-ter e via dicendo.

Se questo modo di procedere è certamente ammissibile quando si tratta di inserire norme in un corpo legislativo - lo abbiamo fatto ad esempio per altra parte del codice di procedura civile intervenendo con le nuove norme sul processo di cognizione e soprattutto con le nuove norme sui procedimenti cautelari - non ha invece nessuna giustificazione quando si tratta di aggiungere norme alla fine di un corpo dove si può seguire la numerazione aritmetica.

Questo per rendere più facile il ricordo da parte delle parti delle norme stesse ed anche per renderle più comprensibili da un più vasto pubblico. Come dicevo poco fa al senatore Pinto, anche la Chiesa cattolica è passata dalla messa in latino a quella in lingua italiana; forse questi articoli *septies*, *octies*, *nonies*, *decies* sono qualcosa che oramai è troppo lontana dalla cultura generale.

Pertanto, signor Presidente, poichè mi pare che non si arrivi ad una modificazione del testo di carattere sostanziale rispetto all'articolato approvato dalla Commissione giustizia in sede redigente, vorrei chiederle se sia possibile ritornare alla numerazione che noi avevamo dato, rivedendo il lavoro fatto dal Servizio del *drafting*. Avanzo questa richiesta perchè ritengo sia ammissibile; tuttavia, qualora non lo fosse,

serva questo mio intervento per porre agli atti la questione in modo che la Camera dei deputati, qualora dovesse apportare modifiche ad altri articoli del provvedimento, provveda pure ad una numerazione più congrua rispetto alla comprensione del pubblico. (*Applausi dal Gruppo repubblicano e del senatore Riz*).

PRESIDENTE. Senatore Covi, a proposito della sua richiesta, debbo dire che, a mio avviso, il problema si potrà risolvere abbastanza facilmente in occasione della trasmissione del messaggio che accompagna il nostro documento nel suo passaggio alla Camera dei deputati. In sostanza, lei chiede che questi articoli *bis*, *ter*, *quater*, eccetera, ritornino alla vecchia numerazione del codice di procedura civile, che è quella dell'articolo 832 e seguenti. Ripeto, credo che questa modifica potrà senz'altro essere apportata in sede di trasmissione del messaggio.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo non ha molto da dire oltre a quanto ha già egregiamente detto il senatore Covi; si limita soltanto a sottolineare l'importanza del provvedimento in questione.

Personalmente, non aggiungerei altro perchè sia la puntuale relazione che il senatore Covi ha premesso al provvedimento sia quanto ha affermato stamane trovano il pieno consenso da parte del Governo.

Per quanto riguarda, infine, la questione inerente la numerazione degli articoli finali del codice di procedura civile, anche il Governo, se questo è possibile nell'ambito dell'*iter* del provvedimento tra le due Camere, non ha nulla da eccepire.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 633 il cui testo, approvato articolo per articolo dalla 2^a Commissione permanente, è il seguente:

Art. 1.

(*Provvedimento di accoglimento*)

1. All'articolo 669-*octies* del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

Art. 2.

(*Forma del compromesso*)

1. All'articolo 807 del codice di procedura civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente».

Art. 3.

(Clausola compromissoria)

1. L'articolo 808 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 808. - *(Clausola compromissoria)*. - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiarare il lodo non impugnabile.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria».

Art. 4.

(Numero e modo di nomina degli arbitri)

1. Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810».

Art. 5.

(Nomina degli arbitri)

1. Il secondo comma dell'articolo 810 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora

determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile».

Art. 6.

(Accettazione e obblighi degli arbitri)

1. L'articolo 813 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 813. - *(Accettazione e obblighi degli arbitri)*. - L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione».

Art. 7.

(Ricusazione degli arbitri)

1. Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni».

Art. 8.

(Svolgimento del procedimento)

1. L'articolo 816 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 816. - *(Svolgimento del procedimento)*. - Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purchè anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819».

Art. 9.

(Eccezione d'incompetenza)

1. Nell'articolo 817 del codice di procedura civile le parole: «la sentenza» sono sostituite dalle parole: «il lodo».

Art. 10.

(Questioni incidentali)

1. L'articolo 819 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 819. - *(Questioni incidentali)*. - Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non può costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, è prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni».

Art. 11.

(Connessione)

1. Dopo l'articolo 819 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-bis. - *(Connessione)*. - La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice».

Art. 12.

(Mancata comparizione dei testimoni)

1. Dopo l'articolo 819-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 819-ter. - *(Mancata comparizione dei testimoni)*. - Se il testimone regolarmente intimato ai sensi dell'articolo 250 non si presenta, gli arbitri possono ordinare una nuova intimazione ovvero possono richiedere al presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato di disporre l'accompagnamento innanzi ad essi per una seduta successiva. Il presidente del tribunale, accertata la regolare intimazione, provvede con decreto.

Se il testimone si trova nell'impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali gli arbitri si recano nella sua abitazione o nel suo ufficio, previo decreto del presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'arbitrato.

Se il testimone risiede fuori dalla circoscrizione del tribunale nella quale è la sede dell'arbitrato, gli arbitri possono richiederli di fornire le risposte per iscritto ovvero possono recarvisi personalmente. In tal caso i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono richiesti al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il mezzo di prova dev'essere assunto».

Art. 13.

(Termini per la decisione)

1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: «Del lodo».

2. L'articolo 820 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 820. - *(Termini per la decisione)*. - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di riconsiliazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.

Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine».

Art. 14.

(Rilevanza del decorso del termine)

1. Nell'articolo 821 del codice di procedura civile le parole: «della sentenza» sono sostituite dalle parole: «del lodo».

Art. 15.

(Norme per la deliberazione)

1. Nell'articolo 822 del codice di procedura civile, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme per la deliberazione».

Art. 16.

(Deliberazione e requisiti del lodo)

1. All'articolo 823 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, ed è quindi redatto per iscritto»;

b) al secondo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo o del modo in cui è stato deliberato».

2. L'articolo 824 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 17.

(Deposito del lodo)

1. L'articolo 825 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 825. - (*Deposito del lodo*). - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

Il pretore, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del pretore è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega l'esecutorietà del lodo è ammesso reclamo mediante ricorso al tribunale, entro trenta giorni dalla comunicazione; il tribunale, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile».

2. L'articolo 196 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 18.

(Correzione del lodo)

1. L'articolo 826 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 826. - *(Correzione del lodo)*. - Il lodo può essere corretto, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che lo hanno pronunciato, qualora questi siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro venti giorni. Del provvedimento è data comunicazione alle parti, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al pretore del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili».

Art. 19.

(Mezzi di impugnazione)

1. L'articolo 827 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 827. - *(Mezzi di impugnazione)*. - Il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

I mezzi di impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo».

Art. 20.

(Impugnazione per nullità)

1. L'articolo 828 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 828. - *(Impugnazione per nullità)*. - L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione».

Art. 21.

(Casi di nullità)

1. L'articolo 829 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 829. - *(Casi di nullità)*. - L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

- 1) se il compromesso è nullo;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purchè la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
- 5) se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
- 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
- 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullità, quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullità non è stata sanata;
- 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.

L'impugnazione per nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo è soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi».

Art. 22.

(Decisioni sull'impugnazione per nullità)

1. L'articolo 830 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 830. - *(Decisione sull'impugnazione per nullità)*. - La corte di appello, quando accoglie l'impugnazione, dichiara con sentenza la nullità del lodo; qualora il vizio incida soltanto su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Salvo volontà contraria di tutte le parti, la corte di appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa, ovvero rimette con ordinanza la causa all'istruttore, se per la decisione del merito è necessaria una nuova istruzione.

In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'esecutorietà del lodo».

Art. 23.

(Revocazione ed opposizione di terzo)

1. L'articolo 831 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 831. - *(Revocazione ed opposizione di terzo)*. - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404.

Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause».

Art. 24.

(Arbitrato internazionale)

1. Al titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, dopo l'articolo 831, sono aggiunti i seguenti capi:

«CAPO V-bis. - Dell'arbitrato internazionale

Art. 831-bis. - *(Arbitrato internazionale)*. - Qualora alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all'estero oppure qualora debba essere eseguita all'estero una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce, le disposizioni dei capi da I a V del presente titolo si applicano all'arbitrato in quanto non derogate dal presente capo.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

Art. 831-ter. - *(Forma della clausola compromissoria)*. - La clausola compromissoria contenuta in condizioni generali di contratto oppure in moduli o formulari non è soggetta alla approvazione specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

È valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purchè le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

Art. 831-quater. - *(Norme applicabili al merito)*. - Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le norme che gli arbitri debbono applicare al merito della controversia oppure di disporre che gli arbitri pronuncino secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato.

In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

Art. 831-quinquies. - *(Lingua dell'arbitrato)*. - Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

Art. 831-sexties. - *(Ricusazione degli arbitri)*. - La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se le parti non hanno diversamente convenuto.

Art. 831-septies. - *(Deliberazione del lodo)*. - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti in conferenza personale, anche videotelefonica, ed è quindi redatto per iscritto.

Art. 831-octies. - *(Impugnazione)*. - All'arbitrato internazionale non si applicano le disposizioni dell'articolo 829, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti non hanno diversamente convenuto.

CAPO V-ter. - Dei lodi stranieri

Art. 831-nonies. - (*Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri*).

– Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvochè:

- 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 831-decies. - (*Opposizione*). – Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

- 1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
- 2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
- 3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;

5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorchè l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorchè la corte d'appello accerta che:

1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali».

2. L'articolo 800 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 25.

(Interruzione della prescrizione)

1. Il quarto comma dell'articolo 2943 del codice civile è sostituito dal seguente:

«La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

2. All'articolo 2945 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione».

Art. 26.

(Trascrizione)

1. All'articolo 2652 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria,

dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

2. All'articolo 2653 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

3. All'articolo 2690 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

4. All'articolo 2691 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri».

Art. 27.

(Disposizioni transitorie)

1. L'articolo 819-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, si applica ai procedimenti arbitrali in corso, salvo che non sia intervenuta pronunzia di incompetenza per motivi di connessione tra la controversia deferita agli arbitri ed una causa pendente davanti al giudice.

2. I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 825 del codice di procedura civile, nel testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dal presidente del tribunale.

3. Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 196 delle disposizioni d'attuazione e transitorie del codice di procedura civile, abrogato dall'articolo 17, comma 2, della presente legge sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo giorno.

4. I lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono impugnabili a norma della legge precedente. Tuttavia, ai procedimenti di impugnazione relativi, come a quelli in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 22 della presente legge.

5. Le disposizioni di cui al capo V-bis del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 24 della presente legge, si applicano anche qualora il compromesso o la clausola compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni caso l'articolo 831-ter del codice di procedura civile, semprechè ricorrano le condizioni di cui all'articolo 831-bis del medesimo codice.

6. Il disposto degli articoli 831-nonies e 831-decies del codice di procedura civile si applica anche ai lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè non ne siano stati ancora richiesti il riconoscimento o l'esecuzione a norma della legislazione in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, gentile Sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi, nel tempo in cui la giustizia civile nel nostro paese è gravemente ammalata e versa in uno stato che - con molta benevolenza - è da definire preagonico, quando è dato registrare che in alcuni, non pochi, tribunali i processi civili sono indistintamente rinviati dalla precisazione delle conclusioni ad udienza di discussione che sarà tenuta nel 1999 ed è da temere che fra qualche mese, appena dopo le correnti ferie, il ribaltamento varchi la soglia del fatidico anno 2000, l'istituto dell'arbitrato assume particolare interesse, rilevanza e - vorremmo dire - opzionale preminenza.

Non solo attualmente non ha più senso la vecchia disquisizione relativa all'opportunità di conservare o meno il predetto istituto; non solo non si accenna più alla profezia per la quale la concezione pubblicistica del processo civile avrebbe eliminato tale istituto; non solo nessuno, in Italia, così come in moltissimi paesi, pensa di dare ad esso il bando; ma, a di più e fondatamente, l'arbitrato, per generale convincimento, non viene considerato minimamente mero residuo del

passato, bensì è inteso e valutato prodromo di migliore, necessitata e celere giustizia per l'oggi e per il domani.

Di fronte alle carenze ed ai veri e propri arbitri di ordine dilatorio e defatigatorio della giustizia statale oggi, più che prima, si appalesa utile ed indispensabile il ricorso all'arbitrato, cioè alla definizione della controversia con la devoluzione di essa alla cognizione ed all'operato di arbitri, a quel procedimento che, così come è già *ius receptum* della Corte di cassazione e di estesa parte della dottrina giuridica, ha carattere privato per quanto riflette la sua provenienza ed il suo modo di formazione ed acquista carattere giurisdizionale *ex post* con la pronuncia del lodo (*rectius*: della sentenza) ed i conseguenti adempimenti previsti dal codice di rito civile.

Tuttavia è da rilevare che da tempo giuristi, magistrati ed avvocati auspicano una profonda rielaborazione della normativa del codice di procedura civile nella parte che disciplina l'arbitrato, in modo da adeguarla alle più recenti ed evolutive esigenze e magari da realizzare, anche con la collaborazione di competenti stranieri, un nuovo testo che possa interessare altri paesi aventi concezioni giuridiche omogenee a quelle italiane.

In effetti, però, è doveroso evidenziare che nessuna sostanziale ed incisiva modifica è stata sino ad oggi apportata al codice di procedura civile del 1942 nella materia dell'arbitrato, tranne alcune prescrizioni specifiche introdotte legislativamente in tema di controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie con la legge 11 agosto 1973, n. 533, ed eccettuata la legge 27 luglio 1978, n. 342, che, tra l'altro, sancisce la nullità della clausola con la quale locatore e locatario pattuiscono la devoluzione e la decisione ad arbitri delle controversie aventi per oggetto la determinazione dei canoni locatizi.

Realisticamente non si può, peraltro, sottacere che il legislatore è già intervenuto in *subjecta materia* (arbitrato) con la modestissima ed incompleta novella costituita dalla legge 9 febbraio 1983, n. 28, che modifica formalmente e comunque marginalmente nella sostanza alcuni commi degli articoli 812, 823, 825 e 829 del predetto codice di rito civile.

L'esigenza di innovare e di chiarire la normativa disciplinante l'arbitrato è stata avvertita nella decorsa legislatura dal Governo e, particolarmente, dall'allora Ministro di grazia e giustizia professore Giuliano Vassalli, che presentava un disegno di legge contenente nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale, volte a un triplice fine e cioè: primo, rispondere alle esigenze che il ricorso all'arbitrato potesse godere del massimo di resistenza a possibili eccezioni vanificatorie, spiegare la massima efficacia pervenendo al compimento della procedura ed alla definizione della controversia senza possibilità che interferenze esterne potessero turbarne l'*iter* ed assicurare il massimo di efficacia vincolante; secondo, regolare l'arbitrato internazionale in relazione allo stragrande sviluppo degli scambi internazionali e dei rapporti contrattuali che da essi derivano; terzo, adeguare la legislazione nazionale agli obblighi derivanti dalla ratifica di convenzioni internazionali, in particolare da quella di New

York del 10 giugno 1958, concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze o lodi arbitrali stranieri.

Pur con qualche perplessità proveniente da varie parti politiche il disegno di legge incontrò la sostanziale convergenza, ma non poté essere tradotto in legge per il sopravvenuto scioglimento della legislatura.

Ora viene per le determinazioni di questa Assemblea il nuovo disegno di legge che con alcune modifiche ed aggiunzioni reitera l'edizione della decima legislatura; esso porta quale prima firma quella dell'illustre collega senatore Covi, che ne è relatore così come è stato relatore per il disegno di legge Vassalli.

A lui vanno certamente il merito ed il vivo ringraziamento per avere appassionatamente e con particolare competenza riproposta, adeguandola ed innovandola opportunamente, l'iniziativa governativa della precedente legislatura ed avere brillantemente sostenuto ed illustrato la *ratio* e l'articolazione del nuovo testo parlamentare così come *in definitivis* risulta a seguito dei lavori della Commissione Giustizia del Senato e del Comitato ristretto in seno a questa costituito.

Unanimi, seppure con qualche marginale riserva, sono stati i consensi di tutte le parti politiche e parlamentari.

Non mi sembra che, intervenendo per dichiarazione di voto su un testo licenziato in sede redigente, sia conferente immorare su aspetti particolari di esso.

Per quanto riflette il Gruppo parlamentare, per il quale ho l'onore di parlare, mi limito, pertanto, a concludere esprimendo voto favorevole al testo legislativo che si propone all'Assemblea, ma sento l'obbligo ed il dovere di evidenziare ed auspicare che l'intera materia dell'arbitrato, cessato lo stillicidio del sistema novellistico, sia rivisitata e meglio disciplinata nel suo complesso tostochè Governo e Parlamento avvertono la necessità di formare, scorso un cinquantennio, un nuovo codice di procedura civile che sia adeguato al volgere dei tempi mutati ed alle nuove esigenze della collettività. (*Applausi dai Gruppi del MSI-DN e Repubblicano*).

BODO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODO. Signor Presidente, vorrei esprimere il nostro parere favorevole su questo disegno di legge che garantisce un maggiore rispetto della volontà delle parti che abbiano deciso di ricorrere all'arbitrato mediante una più precisa affermazione del principio dell'autonomia della clausola compromissoria. Inoltre, la nuova legge introduce una serie di modifiche alle norme del codice che garantiscono un *iter* della procedura più consono alle esigenze attuali. C'è pertanto da augurarsi che il ricorso più frequente all'arbitrato serva ad ovviare ai ritardi, purtroppo inevitabili, della giustizia civile.

Vengono altresì introdotte disposizioni che prevedono e regolano l'arbitrato internazionale: è questo un elemento importante in relazione al grande sviluppo degli scambi e dei rapporti contrattuali con gli altri

Stati, tipici della nostra epoca; si riconosce efficacia ai lodi stranieri e ne viene regolata la loro esecuzione, in conformità alle esigenze attuali.

Per tali motivi, la Lega Nord esprime parere favorevole.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, il testo che arriva alla votazione finale dell'Aula rappresenta il risultato di un lavoro molto intenso e molto pregevole; il riconoscimento già espresso dal senatore Filetti all'opera del relatore Covi va ribadito, perchè egli ha consentito con una serie di iniziative e di incontri, anche in sede di Comitato ristretto, e attraverso il confronto con le associazioni internazionali per l'arbitrato, quindi con esperti in materia arbitrale, di verificare, vagliare, approfondire e confrontare tutte le problematiche che il tema proponeva.

Pertanto sul testo che ci viene sottoposto possiamo in piena coscienza esprimere un consenso, perchè esso innova, modifica e soprattutto risolve quei problemi che erano stati affrontati con la legge n. 28 del 9 febbraio 1983 ma che nell'applicazione pratica non erano stati appunto risolti. Mi riferisco in particolare al principio innovativo che la citata legge del 1983 aveva introdotto, attribuendo al lodo efficacia vincolante per le parti dalla data della sua sottoscrizione: quindi da quel momento e non da quello successivo dell'intervento del magistrato aveva valore vincolante e definitivo l'arbitrato. A tale norma non è seguita però l'integrazione normativa necessaria per renderla compatibile con altre norme del codice di procedura civile e in generale del nostro ordinamento, che contraddicevano o quanto meno limitavano la certezza di questo principio: di qui la necessità di ribadire con chiarezza (come fa il testo in esame) il principio del valore vincolante del lodo tra le parti nel momento della sua sottoscrizione. È un primo risultato importante che dà sicurezza e certezza al cittadino che intenda ricorrere a questo strumento per definire una controversia, soprattutto se concernente rapporti di natura economica.

L'altro aspetto importante che viene affrontato e risolto attraverso questa normativa è quello relativo alle procedure, che vengono rese più certe e sicure: soprattutto diventa «appetibile» il ricorso alla procedura arbitrale perchè con queste norme la si espone molto meno a quelli che il relatore ha definito nella sua relazione «momenti di resistenza», che nascono quando si avvia un procedimento arbitrale o prima che arrivi alla sua definitiva conclusione (come l'esperienza ci ha spesso dimostrato). Con la nuova normativa si riduce la possibilità di resistenza e si dà la certezza a chi sceglie questa strada che il percorso è lineare e limpido e quindi può produrre il risultato che attraverso tale scelta si intende perseguire, cioè la rapida definizione di una controversia, soprattutto (come ho già sottolineato prima) in materia economica.

Il provvedimento reca altresì disposizioni in materia di lodo internazionale. Anche qui il nuovo testo finalmente rende possibile una chiara applicazione, ma soprattutto l'esecuzione dei lodi arbitrali nel nostro paese, consentendo così l'attuazione e il rispetto di accordi

internazionali che sono intervenuti già da tempo in questa materia ma che nella nostra legislazione non avevano trovato garanzia di applicazione. Anche sotto questo profilo, quindi, il testo che esaminiamo è da considerare positivamente perchè dà al lodo internazionale tutta una nuova, più certa, più chiara e limpida regolamentazione.

Un altro aspetto che è giusto ricordare è che il provvedimento, nato nella scorsa legislatura e riproposto dal senatore Covi in questa, è stato esaminato congiuntamente con un disegno di legge di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, tendente a introdurre in materia di lavoro normative nuove che hanno suscitato molta perplessità e discussione e anche delle prese di posizione nel parere espresso dalla Commissione lavoro. Infatti, attraverso questa iniziativa legislativa si riteneva di proporre da un lato l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nell'ambito sindacale (allo scopo di ridurre il ricorso ai giudizi, ma in pratica così si ledeva la possibilità, per chi è parte in una controversia sindacale, di avvalersi del ricorso o dell'azione anche davanti all'autorità giudiziaria ordinaria) e dall'altro lato si intendeva affrontare la questione delle disequità in controversie relative all'applicazione di contratti collettivi di lavoro.

La soluzione adottata, di assorbire nella normativa del disegno di legge sull'arbitrato (articolo 3), per ciò che riguarda le controversie di lavoro, il principio della compromettibilità (che rimane sostanzialmente inalterato rispetto alla regolamentazione passata), senza precludere il ricorso all'autorità giudiziaria e comunque stabilendo il divieto di ricorrere alla clausola compromissoria nei giudizi di equità, pare a me e al mio Gruppo che sia stata una soluzione ragionevole, giusta e che comunque abbia dato una risposta anche a problemi che erano oggetto dell'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Un'ultima considerazione, sempre positiva, circa le novità che sono state introdotte in materia di prescrizione e di trascrizione: le norme introdotte hanno un contenuto abbastanza organico, notevolmente innovativo, certamente tale da garantire in futuro al giudizio arbitrale un ruolo e una funzione rispetto al moltiplicarsi, soprattutto in campo internazionale, delle controversie e quindi delle occasioni di ricorrere anche a questo strumento per risolverle e definirle.

Quindi, a conclusione di queste considerazioni, a nome del Gruppo socialista annuncio un convinto voto favorevole al provvedimento e rinnovo un ringraziamento al senatore Covi per l'intenso lavoro, anche di coordinamento, che ha saputo condurre per la raccolta di tutti quegli elementi che ci consentono con serenità di dire che si è fatto il meglio possibile per affrontare e portare in Aula un provvedimento legislativo.

SMURAGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA. Signor Presidente, il voto del Gruppo del PDS è un voto favorevole all'intero provvedimento.

Vale la pena di dire subito, proprio da parte mia che non ho partecipato ai lavori della Commissione giustizia - quindi sono legittimato a farlo - che la stessa ha compiuto un lavoro eccellente, non solo

perchè ha elaborato attentamente una materia delicata e difficile, ma anche perchè ha tenuto conto del parere di esperti, si è introdotta nel periglioso mondo della scienza giuridica processualista nella quale vi sono tante opinioni diverse, come è giusto, riuscendo a trarne un'indicazione sostanzialmente unitaria e convincente, che sottolinea soprattutto un fatto che a me pare importante; in definitiva, l'arbitrato non può essere visto come una vera ed esclusiva alternativa al sistema di diritto processuale; esso è uno dei modi di comporre o di risolvere una controversia. Nel momento in cui il nostro sistema lo riconosce, però, è inutile lasciare che l'arbitrato sia un procedimento che serve soltanto ai ricchi o che non ha la forza sufficiente per imporsi; l'intento della Commissione è stato soprattutto di dare razionalità al procedimento arbitrale secondo l'ordinamento vigente; le norme che qui vengono introdotte, fanno in modo che la decisione abbia il livello massimo di resistenza contro possibili eccezioni formali e processuali, che in sostanza ne vanificherebbero la forza e il contenuto; e fanno anche in modo che il nostro sistema sia adeguato, per quanto possibile, a quello degli altri paesi. Quest'ultimo aspetto è di notevole rilievo nel momento in cui le frontiere gradualmente vengono abbattute e quindi possono essere risolti i problemi di livello internazionale anche attraverso arbitrati che valgono nei vari paesi o che si incrociano fra loro.

Quindi complessivamente esprimo una valutazione positiva per un buon lavoro che, in questo caso, ha fatto il Senato e che merita approvazione.

Voglio fare una sottolineatura soltanto per la parte relativa alle questioni concernenti le controversie di lavoro e alla proposta formulata dal CNEL; e la faccio soprattutto perchè, venendo quella proposta da un organismo costituzionale, non sembri che il parere contrario della Commissione lavoro rappresenti una sorta di contrasto tra organi dello Stato. Non è così; il fatto è che la materia è di estrema delicatezza e va affrontata non solo con approfondimento, ma anche tenendo conto della quantità enorme di problemi che si pongono, da un lato su un terreno specificamente giuridico, dall'altro su quello fattuale.

In definitiva, nel nostro paese i vari tipi di tentativo di conciliazione non hanno gran che funzionato in materia di lavoro perchè questa è una materia eminentemente inderogabile nella quale il rispetto dei diritti e delle garanzie deve essere prevalente rispetto a qualunque altra esigenza. Finora, il tentativo obbligatorio di conciliazione ha funzionato soltanto per le controversie minimali, mentre in tutti gli altri casi non si è compreso bene se la conciliazione andasse a vantaggio di chi dovrebbe essere protetto dalla legge o se si trattasse semplicemente di un modo per riconoscere, al più presto e secondo un antico detto, il cosiddetto: «poco, ma subito», con evidente sacrificio di ciò che invece competerebbe per legge o per contratto collettivo.

Vi sono state varie sperimentazioni in passato, da quella in materia di licenziamenti per i quali si è osservato che alla fine tutto si risolveva semplicemente a livello di esborso economico, fino all'applicazione della legge del 1990 sulla piccola impresa e sui licenziamenti minori, per la quale, finalmente, sembra che l'istituto abbia funzionato un po' meglio, forse perchè si tratta di controversie di valore economico assai limitato. Quindi - anche da queste sperimentazioni - non si può

evincere nulla di probante su un piano di carattere generale o trarne indicazioni di reale efficacia deflattiva.

Quanto all'arbitrato, vi è stata sempre una resistenza, in materia lavoristica, ad affidare ad arbitri controversie che non possono e non devono essere risolte secondo equità, ma che debbono esserlo secondo diritto.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che in un primo momento aveva stilato un progetto, che diversi processualisti avevano criticato anche in termini assai aspri, ha deciso successivamente di modificarlo attenuandolo; così facendo, però, esso incorre in una contraddizione, in quanto o l'arbitrato è forte anche in materia di lavoro e allora si sfiora il limite della costituzionalità, oppure si tratta di un arbitrato per così dire «debole» e senza forza effettiva, e allora, dal punto di vista che ci si propone, rischia sostanzialmente di non servire.

Il vero problema, in concreto - e vale la pena di sottolinearlo ancora una volta - è che la giustizia del lavoro vive in una difficoltà estrema; ma non si può pensare di risolvere il problema con sistemi deflattivi parziali e che non siano dotati di reale efficienza.

Quello che interessa è riuscire a far funzionare la giustizia del lavoro nei modi previsti dal legislatore del 1973. Abbiamo notato che è bastato l'arrivo in giudizio delle controversie dei ferrovieri per scardinare l'intero sistema; sappiamo che nel giro di tre anni o forse poco più, arriveranno in gran parte le controversie del pubblico impiego. Se non si provvederà per tempo a rendere funzionante la giustizia del lavoro e a prepararla adeguatamente al nuovo impatto - evitando il rischio di trovarla sostanzialmente impreparata sul piano delle strutture e anche della conoscenza delle specifiche problematiche - andremo incontro ad un vero e proprio disastro. Dunque, i sistemi deflattivi che si possono immaginare sono secondari in una certa misura, rispetto all'obiettivo primario che deve essere quello di dotare la giustizia del lavoro delle strutture necessarie in termini di personale, di apparati e di strumenti, tali da farla funzionare al meglio e di consentirle di reggere anche agli impegni che si presenteranno in futuro.

A questo proposito uno degli aspetti che, a nostro avviso, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha affrontato un po' troppo timidamente è quello delle cosiddette controversie «di serie», che si vanno diffondendo anche sulla base di un complesso di interessi talora contraddittori in risposta alle finalità della legge. Le controversie di serie così come attivamente impostate rappresentano spesso una complicazione ed anziché risolvere i problemi, li aggravano. Si tratta quindi di un problema che va affrontato. Esistono delle proposte formulate ad esempio dal dottor De Angelis, dal professor Proto Pisani e da altri; bisognerà sceglierne una, seria, atta a risolvere quello che potrebbe rischiare, francamente, di diventare un vero assurdo. È in questo senso, quindi, che si propone al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di approfondire ulteriormente, d'intesa con il Parlamento e con gli organismi che si occupano di questi problemi nell'ambito del diritto del lavoro, le soluzioni più adeguate per giungere veramente a sciogliere il nodo fondamentale, che riguarda il funzionamento della giustizia del lavoro, di un settore, cioè, che concerne soprattutto la tutela e la garanzia dei diritti di chi lavora.

Sotto questo profilo, il Gruppo del PDS dichiara il voto totalmente favorevole al provvedimento in esame, sia per la parte di carattere generale sia per quella relativa alle controversie del lavoro. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quale rappresentante della *Südtiroler Volkspartei* dichiaro che i tre senatori appartenenti al Gruppo misto voteranno a favore del provvedimento relativo all'arbitrato. Quale Presidente della Commissione giustizia del Senato, vorrei esprimere l'apprezzamento al relatore per l'impegno profuso in questo lavoro e soprattutto per l'acume giuridico e la profonda conoscenza della materia che ha dimostrato in tutti questi mesi. Esprimo quindi un vivo ringraziamento e l'apprezzamento per quanto egli ha fatto. (*Applausi del senatore Ferrara Vito*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 633 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 873.

Permettete, onorevoli colleghi, anche al Presidente di esprimere la sua soddisfazione per l'eccellente lavoro svolto dalla Commissione ed in particolare dal senatore Covi in una materia così delicata, difficile e complessa qual è quella dell'arbitrato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989» (689)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GANGI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alle osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989..

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990» (693)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il relatore, senatore Antonio Graziani, non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista del Vietnam per la promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990» (737)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990».

La relazione è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PICCOLI, *relatore*. È già scritto quello che volevo dire.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Piccoli, per mia curiosità, perchè è detto: «Repubblica orientale dell'Uruguay»?

PICCOLI, *relatore*. Si chiama proprio così. È il nome ufficiale dell'Uruguay.

PRESIDENTE. La ringrazio per la spiegazione, poichè ignoravo questo fatto.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 21 febbraio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991» (984)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il relatore nè il Governo intendono intervenire passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dell'Accordo medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 34 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990» (1035)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla

promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è già stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PICCOLI, *relatore*. Signor Presidente, desideravo soltanto rilevare – e questo vale per tutti gli altri disegni di legge che stiamo esaminando – che è spaventoso il ritardo verificatosi tra la firma di questi trattati e la discussione parlamentare. Anche questo al nostro esame è stato firmato il 22 maggio 1990 a Buenos Aires e siamo ora alla metà del 1993.

L'osservazione, che ho segnalato in tutte le relazioni che ho fatto, è che occorre che i Governi si assicurino che quando si firmano questi trattati essi vengano poi immediatamente discussi dalle Camere. Ho infatti l'impressione che spesso volte questi trattati nascano dalle visite dei Capi di Stato: quando si recano in visita in altri paesi essi si portano dietro una specie di fotocopia – ce ne accorgiamo esaminando questi documenti – che rimane nei cassetti del Ministero degli esteri per lungo tempo e che quindi giunge in Parlamento in grande ritardo. Ad esempio, per quanto riguarda il trattato con il Cile, abbiamo avuto molti rimproveri da parte del Governo cileno perchè si potevano e si dovevano fare molte cose.

Io sono un rappresentante della maggioranza e critico pertanto la maggioranza ma anche l'opposizione che non si è fatta sentire al riguardo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, relativamente al problema sollevato dal senatore Piccoli e da altri colleghi in Commissione e a seguito di queste osservazioni che sono peraltro fondate, ho avvertito il Ministro di tale situazione. Il Ministro sta preparando un'iniziativa regolamentare interna in base alla quale i Ministeri interessati per il concerto (perchè il ritardo deriva proprio dal concerto che i singoli Ministeri interessati devono esprimere) si debbono impegnare a svolgerlo entro un tempo delimitato; il Consiglio dei ministri, una volta superato il termine, provvederà alla ratifica. In questo modo si pensa che le ratifiche possano essere accolte in tempi molto più rapidi e che sia dunque superabile il problema relativo ai molti anni necessari per raggiungere il concerto tra i vari Ministeri.

A parte questa osservazione e la conseguente richiesta avanzata cui abbiamo provveduto a dare risposta in sede di Commissione fornendo l'elenco delle ratifiche pendenti, ritengo non vi siano problemi di merito circa l'accordo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo aggiuntivo, fatto a Buenos Aires il 22 maggio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991» (1117)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino, il 20 maggio 1991».

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

AGNELLI Arduino, *relatore*. Signor Presidente, non prendo la parola per intervenire su questa ratifica in particolare, perchè in questo caso il Trattato è stato stipulato soltanto due anni fa. Tuttavia, tra le ratifiche per le quali oggi sono relatore, ve ne sono alcune addirittura datate 1988. Mi richiamo dunque a quanto testè detto dal collega Piccoli; noi tutti, in Commissione abbiamo discusso l'argomento, abbiamo già avuto l'impegno del senatore Azzarà, che qui oggi lo ha ribadito, però, in effetti, al di là dei rilievi che sono già stati formulati, ci domandiamo se, accanto a ritardi patologici, non sia il ritardo fisiologico del concerto con altri Ministeri, che - secondo noi - dovrebbe essere preventivo, a costituire il problema e quindi se non sia il caso di operare quanto più rapidamente possibile.

I colleghi che qui ci onorano della loro fiducia, perchè le ratifiche vengono accolte sempre positivamente, sappiano che, in Commissione, questi argomenti li abbiamo già discussi e abbiamo sempre concluso all'unanimità, una unanimità che però vorremmo più fruttuosa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del Trattato stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991» (1124)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991».

La relazione scritta è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè nè il relatore nè il Governo intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione economica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 28 maggio 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1993-1995, valutato in lire 30 milioni annue per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica «Ministero degli affari esteri».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989» (1201) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione scritta è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè nè il relatore nè il Governo intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990» (1202) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria

e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

AGNELLI Arduino, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto segnalare che si parla ancora di Repubblica popolare di Bulgaria perchè il Trattato è stato firmato nel 1990 e, a differenza degli altri Trattati, dove si tratta l'intera materia civile da disciplinare per l'esecuzione, qui alcuni rapporti sono esclusi; sono regolati il diritto civile, il diritto di famiglia, non il diritto commerciale e il diritto del lavoro, per la differenza di legislazione, anche se ho ragione di ritenere che ormai ci sia piena analogia per il diritto commerciale e del lavoro, che ha consentito di comprendere queste materie anche nelle Convenzioni con la Repubblica di Cina, e quindi probabilmente qualche adeguamento sarà necessario. Ma, ripeto, è un Trattato firmato nel 1990.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, ritengo che non ci siano impedimenti giuridici all'approvazione, perchè c'è la continuità dello Stato, indipendentemente dai fatti. Se ci sarà bisogno di adeguamenti, evidentemente saranno inseriti in un successivo Trattato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991» (1203) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GANGI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

algerina democratica e popolare sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note, conclusosi il 28 luglio 1991, fatto ad Algeri il 18 maggio 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989» (1205) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge :«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

MIGONE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei solo concordare con quanto è già stato detto dai colleghi Piccoli e Agnelli per quanto riguarda l'eccessivo ritardo, non per responsabilità del Parlamento, con cui vengono fatte queste ratifiche.

Per il resto, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con le considerazioni del relatore; per il resto non ho niente da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 17.400.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988» (1206) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè nè il relatore nè il Governo intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 27.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990» (1208) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione

economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

* PICCOLI, *relatore*. Signor Presidente, proprio in questi giorni è pervenuta a noi, che ci occupiamo di questi argomenti da molti anni, una osservazione formulata da ambienti vicini al Governo cileno; essi pensano che l'Italia si interessi maggiormente dell'Est e non più dell'Ovest. Essi credevano molto ad una Italia interessata ai problemi dell'America latina e pertanto ancora di più è necessario che il Governo si renda conto della importanza di essere presenti in America latina, che può avere per noi un interesse forse più profondo dei paesi dell'Est.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In risposta alle osservazioni del senatore Piccoli, vorrei ricordare che il Governo ha presentato il suo programma di investimenti in cui appare ancora prioritaria, per gli interventi della cooperazione, l'area dell'America latina. Penso che i Governi di questi paesi possano tranquillizzarsi in tal senso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Santiago del Cile l'8 novembre 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 33.000.000 annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzione, fatta a Basilea il 22 marzo 1989» (1209) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzione, fatta a Basilea il 22 marzo 1989», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè nè il relatore nè il Governo intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 178 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990» (1210)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione scritta è stata stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GRAZIANI Antonio, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere a quanto esposto nella relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 20 marzo 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo medesimo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

**«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988»
(745) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988», per il quale il senatore Agnelli Arduino ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

AGNELLI Arduino, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un utile Accordo volto a stimolare la produzione cinematografica tunisina con opportune nostre partecipazioni. In particolare si prevede che la proporzione dei contributi dei produttori dei due paesi possano variare dal 20 all'80 per cento e che la partecipazione minoritaria italiana non possa mai essere inferiore al 30 per cento. Ciò è previsto per aiutare, come dicevo, la produzione cinematografica tunisina, così come, con il disegno di legge immediatamente successivo, si intende fare per quanto riguarda l'Algeria. In altri Accordi invece il 30 e il 70 per cento rimangono quote fisse.

Va da sè che questo sistema di coproduzione è molto consigliabile. I vantaggi che vengono concessi consistono nel riconoscimento da parte dei singoli Stati del carattere nazionale anche del film di coproduzione. Tali vantaggi sono sufficienti per una buona distribuzione del film stesso. Oltre che per la produzione cinematografica, ovviamente l'Accordo vale anche per la produzione televisiva.

All'unanimità la Commissione ha ritenuto di dover consigliare la ratifica di tale Accordo.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi riporto a quanto ha detto il relatore, sottolineando che contemporaneamente il Parlamento europeo ha dato un'indicazione per escludere il prodotto cinematografico dagli accordi commerciali. Tutto ciò concorrerà a vitalizzare dal punto di vista culturale la produzione cinematografica europea e quindi anche dell'Italia.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.900.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

**«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989»
(825) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989», per il quale il senatore Agnelli Arduino ha chiesto di svolgere la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

AGNELLI Arduino, *relatore*. Signor Presidente, mi richiamo alla relazione che ho svolto in merito al disegno di legge n. 745.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alle indicazioni del relatore.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e l'Algeria, firmato a Roma il 26 aprile 1989.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.300.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

**«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990»
(842) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinema-

tografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990», per il quale il senatore Agnelli Arduino ha chiesto di poter svolgere la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

AGNELLI Arduino, *relatore*. Signor Presidente, anche per questo provvedimento mi richiamo alla relazione svolta per il disegno di legge n. 745.

PRESIDENTE. Comunico che anche su questo disegno di legge la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.200.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988» (881)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988», per il quale il senatore Orsini ha chiesto di poter svolgere la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

ORSINI, *relatore*. Signor Presidente, essendo prevista la relazione orale, devo brevissimamente dare atto del testo del provvedimento sottoposto a ratifica.

Osservo preliminarmente che il Documento è stato fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988 e giunge oggi all'esame del Parlamento, il che conferma le osservazioni già ampiamente fatte dai miei colleghi circa l'eccessivo ritardo tra la stipula degli Accordi e la loro ratifica parlamentare, dipendente in questo caso probabilmente dal concerto necessario tra diversi Ministeri. Sarebbe però bene che questi concerti fossero fatti prima e non dopo la stipula degli Accordi.

Qui si tratta di un Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, che è del 1965, e che, com'è noto, è molto importante. Tale Protocollo è aperto alla firma di tutti i paesi membri del Consiglio d'Europa, non solo della CEE, ed è stato sin qui firmato da Finlandia, Paesi Bassi, Svezia (che lo hanno anche ratificato), nonché da Austria, Cecoslovacchia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Spagna e Italia. Naturalmente non ci sono la Gran Bretagna e la Danimarca che, anche in sede di ratifica del trattato di Maastricht, hanno avuto posizioni fortemente diversificate su questi punti.

Il Protocollo, in buona sostanza, completa gli obiettivi di equiparazione di una politica sociale protettiva tra i paesi firmatari. Si tratta in particolare, nel testo al nostro esame, di strumenti che tendono a dare concretezza alla parità di trattamento fra uomini e donne, al diritto alla

consultazione dei lavoratori in seno all'impresa, al diritto di partecipazione alle decisioni sulle condizioni del lavoro, al diritto degli anziani ad una protezione sociale.

Come vedete, si tratta di orientamenti di grande rilevanza ai fini di un'armonizzazione delle politiche sociali dei paesi membri.

Vorrei ancora segnalarvi, concludendo, che nel Protocollo si specifica che il campo di applicazione di questi Accordi comprende naturalmente i cittadini dei paesi che sottoscrivono il Protocollo stesso, ma anche i rifugiati e gli apolidi.

Come da mandato della Commissione, sollecito l'approvazione di questo disegno di legge da parte del Senato.

PRESIDENTE. Comunico anche in questo caso all'Assemblea che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il Governo non intende intervenire, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Carta sociale europea, con allegato, fatto a Strasburgo il 5 maggio 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B» (1004)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B», per il quale il senatore Orsini ha chiesto di poter svolgere la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ORSINI, *relatore*. Onorevole Presidente, cari colleghi, questa Convenzione al nostro esame sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale consta di tre capitoli: A, B e C. Noi ratifichiamo soltanto i capitoli A e B e non il C.

Il capitolo A riguarda la libertà di espressione, di riunione e di associazione (ivi compresa la possibilità di costituire organizzazioni sindacali) per gli stranieri residenti.

Il capitolo B prevede la possibilità di creare organi consultivi, a livello locale, laddove il numero degli stranieri residenti sia rilevante. Ripeto, proponiamo la ratifica di questi due capitoli.

Il capitolo C, invece, prevede che gli stranieri residenti dispongano dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali ed è questo un argomento molto penetrante. Allo stato dei fatti, non possiamo ratificare tale norma perchè la sua attuazione implicherebbe delle variazioni nel nostro ordinamento costituzionale. Ho ricordato tale aspetto all'Assemblea in quanto la Commissione ha sollecitato il Governo a promuovere le modificazioni costituzionali che consentano di ratificare, nel prosieguo, anche il capitolo C della Convenzione. Del resto, ciò è dovuto anche per alcune disposizioni connesse al trattato di Maastricht, in relazione all'aspetto dell'elettorato attivo e passivo dei cittadini comunitari.

Desidero inoltre osservare, concludendo, che la Convenzione al nostro esame è stata sin qui ratificata dalla Danimarca e dal Regno Unito e adesso sarà ratificata dall'Italia, mentre negli altri paesi ciò non si è ancora verificato. Faccio questa considerazione perchè ci consente una certa intelligenza dei fatti che dimostrano che mentre la Carta sociale - di cui abbiamo già parlato in precedenza - è stata sottoscritta da tutti i paesi, tranne Danimarca e Regno Unito, la presente Convenzione è stata sottoscritta sin qui solo dalla Danimarca e dal Regno Unito e non da tutti gli altri, a dimostrazione di come, in ordine a tali questioni, le sensibilità in Europa si differenzino.

Comunque, come da mandato della Commissione, sollecito l'Assemblea a esprimere voto favorevole alla ratifica ed alla esecuzione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AZZARÀ, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Comunico che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359» (1429) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Conversione del disegno di legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale il senatore Favilla ha chiesto di poter svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine giorno:

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 1429, di conversione del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198,

rilevato che la disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 2, analoga a quella già vigente per gli enti creditizi trasformati in società per azioni in base alla legge 30 luglio 1990, n. 218, non può comportare oneri a carico del bilancio dello Stato, risultando invece questi a carico delle aziende interessate e del sistema previdenziale che le riguarda;

considerato, inoltre, a ulteriore sostegno di quanto sopra detto, che un intervento economico a carico dello Stato e in favore delle stesse società per azioni derivate dalla trasformazione, si porrebbe in contraddizione con le direttive comunitarie in materia di concorrenza;

considerata, di conseguenza, l'inopportunità e l'inefficacia della norma di copertura del citato comma 5 dell'articolo 2, contenuta nel comma 6-bis dello stesso articolo;

impegna il Governo,

a non operare, in conseguenza, alcun trasferimento all'INPS, lasciando così inefficace la citata norma di copertura, di cui al comma 6-bis dell'articolo 2.

9.1429.1. FAVILLA, FORTE, BRINA, FERRARA Vito, LEONARDI, PAINI

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge che viene sottoposto al nostro esame, tratta materia che è stata oggetto di ben nove decreti-legge che hanno avuto un'ampia discussione ma non unanime identità di vedute tra Camera e Senato, soprattutto in relazione ad alcune norme che, però, nel testo del provvedimento sono

state stralciate. Il provvedimento al nostro esame si occupa di una materia che è stata già esaminata dal Senato e che, sostanzialmente, viene confermata in quella forma.

L'articolo 1 tratta della determinazione definitiva del patrimonio netto e della valutazione dei beni delle società per azioni che sono derivate dalla trasformazione degli enti pubblici economici, quali IRI, ENI, ENEL, eccetera.

Questa determinazione definitiva integra la normativa prevista dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, relativo alla trasformazione di tali enti in società per azioni, e ne conferma i criteri concernenti la valutazione provvisoria, mentre detta norme chiare e precise sulla valutazione definitiva.

L'articolo 1 dispone anche le modalità di destinazione e di iscrizione in bilancio delle eventuali plusvalenze dello stesso patrimonio rispetto al valore iniziale; fissa inoltre il regime fiscale dell'eventuale plusvalenza, stabilendone ogni esenzione fiscale.

Su questo articolo, che ricalca in buona parte il testo già approvato dal Senato, la Camera dei deputati ha inserito la parola «devono» anzichè «possono» nei confronti della rivalutazione del patrimonio aziendale e della procedura prevista. Alla Commissione, la modifica introdotta dalla Camera dei deputati è parsa corretta.

Nell'articolo 2, ricalcando anche in questo caso alcune disposizioni già inserite a suo tempo dal Senato, vengono previste opportune norme che disciplinano la fase del passaggio di questi organismi dal momento attuale a quello successivo come enti privati. Queste fasi di passaggio riguardano in particolare la disciplina del regime fiscale delle obbligazioni, i limiti all'emissione di prestiti obbligazionari, le garanzie relative ai prestiti obbligazionari in essere o a quelli che verranno emessi successivamente, i diritti giuridici, economici e previdenziali del personale, facendo salvi i diritti acquisiti.

Da parte della Camera dei deputati all'articolo 2 è stato inserito il comma 6-bis che prevede, per gli oneri che riguardano la conservazione dei diritti acquisiti del personale, una spesa a carico dello Stato: onere che viene valutato in 200 miliardi e che viene previsto come trasferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Su questa norma la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione finanze e tesoro, esaminando questo aspetto, ha ritenuto che per la verità non vi dovrebbe essere alcun onere a carico del bilancio dello Stato, poichè l'applicazione delle norme già previste per gli istituti bancari, trasformati in società per azioni dalla legge n. 218 del 1990, nei confronti dei diritti acquisiti del personale fa capire che si deve operare con gli stessi criteri anche per il personale degli enti economici. Pertanto, non vi possono essere oneri a carico del bilancio dello Stato, ma essi devono ricadere sulle aziende stesse e sul sistema previdenziale che le riguarda. Per tali ragioni, il comma 6-bis è da ritenere una norma inopportuna, inefficace ed assolutamente inutile. Oltretutto, si deve anche considerare che un intervento economico a carico dello Stato, a favore di queste società per azioni, si porrebbe in contraddizione con le direttive comunitarie in materia di concorrenza.

Illustro nel mio intervento anche l'ordine del giorno presentato da parte del sottoscritto con i rappresentanti dei Gruppi che erano presenti al momento della votazione del provvedimento in Commissione. Sarebbe stata opportuna la soppressione di questa norma ma, poichè essa è sostanzialmente inefficace e poichè il provvedimento decadrebbe ulteriormente, creando danni anche al processo di privatizzazione in atto, si è ritenuto auspicabile un intervento della 5ª Commissione per rilevare questo fatto e modificare il parere contrario già espresso in base all'articolo 81 della Costituzione sulla copertura finanziaria. In questo senso si impegna il Governo a non operare alcun trasferimento lasciando così inefficace la citata norma di copertura. Nello stesso tempo ci si ripropone, alla prima occasione possibile, di eliminare questo residuo, questa «mina vagante» che potrebbe rimanere nella legge e che, ancorchè inefficace per i fini per i quali è prevista, resterebbe sempre una norma inopportuna.

Pertanto il parere della Commissione è che si proceda all'approvazione del provvedimento, approvando l'ordine del giorno presentato dal sottoscritto insieme ai rappresentanti degli altri Gruppi, per procedere in una fase successiva all'eliminazione di questa norma che non ha alcun significato ed alcuna efficacia. *(Applausi del senatore Forte).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, desidero esprimere fin da ora una valutazione positiva e una sottolineatura rispetto all'esigenza che sia il più presto approvato questo provvedimento, già reiterato, che riguarda un argomento preliminare ma fondamentale, relativo al processo di privatizzazione delle nostre imprese pubbliche e dei nostri enti pubblici economici.

È evidente che quando gli enti sono trasformati in società per azioni vi sono problemi complessi di valutazione riguardanti l'emergere del nuovo tipo di struttura patrimoniale aderente ai principi del codice civile, peraltro con l'anomalia che si tratta di passare da una struttura di ente ad una struttura societaria, spesso con un solo azionista. Questo dal punto di vista delle procedure di valutazione comporta problemi particolarmente delicati e, dal punto di vista giuridico, implica delle innovazioni che peraltro sono conformi alla sistematica che va emergendo nella Comunità economica europea, secondo la quale la società con un solo azionista può essere ammessa. Ma ovviamente si tratta di un momento di passaggio che riguarda il futuro dell'apertura di questi soggetti ad una molteplicità di soci fino ad una privatizzazione totale o quasi.

In questo iter complesso si sono costruite delle norme equilibrate che lasciano una certa flessibilità come appare necessario in una fase delicata come questa per conciliare varie esigenze ed anche in relazione all'oggettiva difficoltà di attribuire un valore patrimoniale a entità economiche che, sino ad ora, non erano sostanzialmente sul mercato.

Come è stato sottolineato giustamente dal relatore, senatore Favilla, in questa trasformazione si è creata, con un emendamento

approvato dalla Camera dei deputati per un eccesso di zelo, una anomalia. Infatti, il passaggio di questi enti alla natura giuridica di società per azioni determina per il personale anche un diverso *status*, che comporta un differente regime previdenziale e, in genere, assicurativo, il quale garantisce una minore protezione. Senza entrare nei dettagli, si tratta del passaggio dalla categoria dei soggetti finanziari a quella di lavoratori dipendenti con contratti meno vantaggiosi; di qui nasce l'esigenza della tutela dei diritti quesiti e quindi un onere che però, come risulta chiaramente dalle disposizioni del decreto-legge, mediante il silenzio e il rinvio sistematico alla normativa della precedente legge Amato, è a carico degli enti che si sono trasformati in società per azioni e non dello Stato.

D'altronde, nessuna disposizione in questo testo pone esplicitamente a carico dello Stato tale onere per cui, in assenza di una norma sostanziale, è priva di efficacia – come giustamente ha osservato il senatore Favilla – la norma di copertura che vorrebbe attribuire al Tesoro 200 miliardi di spesa per tale evenienza. Ebbene, non vi può essere copertura di un onere che da nessuna parte in questa legge viene indicato; ora, per effettuare una spesa pubblica ci vuole una legge sostanziale, non si può semplicemente disporre di una norma di copertura.

Questa è dunque una disposizione inutile che, tra l'altro, ove fosse interpretata come norma sostanziale, urterebbe, dal punto di vista sistematico, contro i principi generali del diritto comunitario che ormai fanno parte anche del nostro ordinamento. A questi ultimi, infatti, non solo secondo le sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea, ma anche sulla base delle sentenze emesse dalla nostra Corte costituzionale, viene riconosciuta, anche se non un'efficacia diretta e immediata, sicuramente un'efficacia di sistema. Pertanto, sotto questo profilo, noi possiamo esser certi che questa è una norma inefficace, ma, per maggior sicurezza, chiediamo al Governo, con un ordine del giorno, firmato anche da me nella duplice veste di Presidente della Commissione competente e di rappresentante del Gruppo socialista, di impegnarsi nell'interpretazione di cui detto. In proposito, presentiamo anche un emendamento a un'altra legge qui fra poco in discussione, affinché tale norma sia abrogata in quanto è meglio che le disposizioni inutili non esistano. Tuttavia, ci pare che qui valga il motto fondamentale del diritto *«utile per inutile non vitiatur»* e quindi riteniamo che non sia il caso di rinviare alla Camera questo testo semplicemente per sopprimere una norma inutile.

Pertanto, proponiamo, sulla base di un giudizio unanime della nostra Commissione e credo anche dei colleghi e del Presidente della Commissione bilancio, che si proceda in questo senso e invitiamo il Governo a fornirci le massime garanzie affinché l'indirizzo qui esposto sia attuato. Concludo, sollecitando soltanto il Governo a cogliere quest'ulteriore occasione di «disco verde» da parte della nostra Assemblea come uno stimolo ad andare avanti nel processo delle privatizzazioni, che è tanto più importante in questo delicato periodo di risanamento finanziario in quanto – mi sia consentito di dirlo – a parte gli aspetti strutturali, che sono significativi, e il valore di segnale, che in

Europa è altamente apprezzato, vi è anche il vantaggio finanziario che in una situazione di strettoie fiscali non può essere ignorato.

In conclusione, il fatto che nel documento di programmazione economico-finanziaria, che saremo chiamati ad approvare fra poco, il Governo non abbia inserito nelle entrate effettive i proventi delle privatizzazioni è buona cosa, in quanto si tratta di entrate a fronte delle quali vi è una dismissione, e quindi una diminuzione patrimoniale. Questo tuttavia non deve implicare in alcun modo che si ignori l'urgenza di procedere alle privatizzazioni anche sotto il profilo della acquisizione di tale liquidità. Infatti, così come in una impresa fortemente indebitata è importante alienare dei cespiti per ridurre l'indebitamento e creare una diversa struttura finanziaria (ancorché questo dal punto di vista contabile lasci immutato il saldo del conto del patrimonio), analogamente ciò vale per la finanza pubblica italiana, anzi si può dire *a fortiori*, data la grande dimensione del nostro debito pubblico rispetto al prodotto nazionale e l'alto livello della pressione fiscale.

Quindi, raccomandando la sollecita approvazione del disegno di legge in esame, vorremmo che si comprendesse che la nostra preoccupazione è proprio quella di fare in modo che non ci siano ritardi, ma che si accolga il messaggio di accelerare il processo delle privatizzazioni. (*Applausi dal Gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, questa mattina, in apertura di seduta, avevo sollevato la questione che con ordini del giorno come quello che abbiamo davanti, a ridosso delle ferie estive, che ci mettono premura, c'è il rischio di fare dei pasticci. E quanto ho sentito fino ad ora sul disegno di legge n. 1429, dalla relazione del senatore Favilla all'intervento del senatore Forte, mi dà la conferma esatta che noi su questo decreto-legge stiamo per combinare un pasticcio. Infatti il relatore ci dice che in questo provvedimento vi è una norma inutile, che però è anche una mina vagante che andrà corretta successivamente.

Leggendo poi il titolo del decreto-legge, si scopre che esso è in un certo senso la prosecuzione e l'aggiustamento di un decreto-legge precedente che, guarda caso, era stato convertito l'8 agosto 1992. Fu prodotto allora un piccolo mostriciattolo che ora dobbiamo correggere ma, nel momento in cui lo correggiamo, creiamo un altro mostriciattolo che dovremo correggere successivamente perchè vi è un comma di un articolo che non sta in piedi e che non ha motivo di esistere. Però dobbiamo approvare il provvedimento così com'è per non fare decadere il decreto e per non rimandarlo alla Camera. La Camera dei deputati, tuttavia, questa settimana lavora e quindi, visto che siamo all'inizio della settimana, in teoria potrebbe esaminare le modifiche da noi apportate. Non capisco perchè dobbiamo tenere in piedi un piccolo pasticcio, quando invece è possibile modificare il provvedimento e rinviarlo subito alla Camera perchè essa prenda atto che almeno il comma 6-bis dell'articolo 2 è stato cancellato per una ragione di chiarezza e pulizia.

Detto questo, per noi rimane la questione di fondo e di principio: ci troviamo nell'ambito delle privatizzazioni, di quelle privatizzazioni che fino ad ora, a quanto ne sappiamo, hanno prodotto solo danni e niente di positivo, a meno che qualcuno ritenga positiva l'operazione relativa allo SME compiuta nel settore alimentare. A me non sembra sia stata un'operazione positiva; anzi, essa ha messo in evidenza quella preoccupazione che più volte in quest'Aula il Gruppo di Rifondazione comunista ha espresso, quando si è sottolineato che le privatizzazioni potrebbero aumentare la presenza del capitale privato straniero nel nostro paese. L'operazione SME ha avuto proprio questo risultato, visto che il settore alimentare è stato venduto non a produttori italiani ma stranieri. Non c'è nulla di male in termini di principio ma, se poi questo modo di agire diventa preponderante nell'economia italiana, si potranno compiere operazioni tendenti alla eliminazione di certi concorrenti. Infatti, chi immette capitale straniero acquisendo le nostre società per azioni non necessariamente le manterrà in piedi e le farà produrre. Si corre il rischio che, per eliminare i concorrenti, questi investitori oggi acquisiscano società che, poi, domani chiuderanno. Quali garanzie abbiamo? Quale controllo del pacchetto azionario stiamo mettendo in atto? Tutto ciò va affrontato con serietà.

Rimane una preoccupazione di fondo sul sistema delle privatizzazioni così come si sta delineando nel settore pubblico. Se alcuni settori strategici, come ad esempio quello dell'energia, finiranno in mani private si creeranno problemi enormi; infatti, non è da poco privatizzare l'ENEL perchè sarebbero i privati a controllare l'economia italiana nel suo complesso e a stabilire se l'economia deve continuare a vivere o deve morire.

In questo periodo, con tali preoccupazioni, tentiamo di rendere più razionale quello che abbiamo fatto: la razionalizzazione, tuttavia, non va nel verso giusto bensì verso lo smantellamento dell'economia italiana.

D'altro canto alle nostre spalle ci sono le vicende a tutti note che hanno portato a Tangentopoli e alla situazione abnorme che stiamo vivendo. È quindi necessaria una riflessione più approfondita. Infatti, se il settore pubblico ha avuto questa disgrazia, è stato perchè in Italia pubblici e privati, insieme, lo hanno ammazzato. Gli assassini del settore pubblico hanno collaborato strettamente sia nell'ambito pubblico che in quello privato.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue CROCETTA). Tra tante, vorrei ricordare la vicenda ENIMONT, di cui non parlo oggi per la prima volta e alla luce dei fatti ormai noti a tutti; ne ho parlato da tanti anni, fin da quando l'operazione ENIMONT, che in passato era stata importante per la chimica italiana, cominciò ad instaurare un processo tendente alla cancellazione della chimica. Nel momento in cui l'ENIMONT è scomparsa e a

Gardini sono andati 2.800 miliardi, si è recato alla chimica italiana, e in particolare all'ENICHEM che si andava a ricostituire, un debito di circa 9.000 miliardi, per cui l'industria chimica ha lavorato e ha prodotto solamente per pagare interessi passivi. Tutto l'attivo derivante dalla produzione industriale dell'ENICHEM veniva divorato dagli interessi passivi determinati da una cattiva gestione e da una scelta politica profondamente sbagliata che aveva portato alla liquidazione di un'operazione che tuttavia, per alcuni aspetti, nel momento in cui era nata era stata positiva, visto che aveva posto la chimica italiana in una posizione interessante nel campo mondiale. Un settore chimico con un fatturato di circa 16.000 miliardi costituiva infatti un elemento positivo.

Da quella lezione non abbiamo imparato niente e continuiamo imperterriti sulla strada sbagliata. Si era deciso alcuni anni fa di privatizzare; dalle privatizzazioni non è stato ricavato nulla, tant'è vero che la Corte dei conti in proposito ha denunciato (ora ci troviamo di fronte ad un'altra operazione, quella relativa alla SME, cioè alla società dell'IRI che opera nel settore alimentare, e vedremo a cosa ci porterà) che in tutto, dei famosi 15.000 miliardi di cui si parlava, erano stati ricavati esattamente 23 milioni (23 milioni, non 23 miliardi), ossia una cifra assolutamente ridicola.

In passato, quando il presidente Andreotti si presentò alle Camere per chiedere una delle varie fiducie (mi sia consentita l'espressione), mi ricordo che gli feci i conti: i 5.600 miliardi che si sarebbero dovuti ricavare dalle privatizzazioni in quel momento rappresentavano gli interessi passivi di diciassette giorni. Si svendeva il patrimonio pubblico per pagare gli interessi passivi di diciassette giorni!

Ora svenderemo il patrimonio pubblico per pagare gli interessi passivi magari non di diciassette giorni, ma - trattandosi di una cifra di tre-quattro volte superiore - di un mese. Tuttavia solo di questo si tratterà, cioè di una svendita del patrimonio pubblico, con il rischio dell'inserimento di privati stranieri che poi liquideranno il nostro patrimonio industriale e le nostre attività: tutto ciò solo per ricavare un po' di soldini per coprire gli interessi passivi prodotti dal debito pubblico.

Per queste considerazioni, al di là della questione di merito, degli aggiustamenti che si possono suggerire sulle obbligazioni, sulle azioni e sulla loro vendita, la nostra posizione di principio rimane contraria, per cui voteremo contro il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pains. Ne ha facoltà.

PAINI. Signor Presidente, il nostro Gruppo è favorevole all'approvazione di questo decreto-legge.

L'unica perplessità riguarda il comma 6-bis dell'articolo 2, dove è stato inserito uno stanziamento di 200 miliardi, a decorrere dal 1994, a favore dell'INPS per gli oneri previdenziali relativi ai dipendenti degli enti pubblici di cui ci stiamo occupando. Sarebbe stato preferibile sopprimere tale previsione. I tempi comunque sono estremamente ristretti e quindi c'è il rischio che il decreto decada per l'ennesima volta.

È stato proposto un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a non dare attuazione al contenuto del citato comma 6-bis. Chiaramente un ordine del giorno non può andare contro il contenuto di una legge e quindi è auspicabile che la previsione normativa di cui al comma suddetto venga soppressa successivamente, mediante un'apposita norma contenuta in un ulteriore decreto-legge.

Con questo impegno, la cui assunzione raccomando ai colleghi dell'Aula, daremo voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

È iscritto a parlare il senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, questo decreto-legge si pone in termini di completamento rispetto alla più recente legislazione sulla privatizzazione, che è iniziata appunto nel 1991, e segnatamente rispetto al decreto-legge n. 333 del 1992 che ha sancito la trasformazione in società per azioni, a far tempo del 1° luglio 1992, dell'IRI, dell'ENI, dell'INA e dell'ENEL.

La serie di decreti, di cui il n. 198 del 1993 costituisce l'ultimo in ordine cronologico, ha teso a coprire un vuoto normativo non rientrante nei compiti delegati al CIPE.

L'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Invece, per quanto riguarda la fase successiva, relativa all'accertamento in via definitiva, è prevista, come facoltà dei consigli di amministrazione delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni medesime, la possibilità di proporre, appunto al Ministro del tesoro, non oltre il 31 dicembre 1994, una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo.

I testi precedenti prevedevano l'obbligatorietà dell'accertamento in via definitiva del capitale sociale, effettuato con decreto del Ministero del tesoro in contraddittorio con stime effettuate da più società specializzate. La competenza, quindi, con la nuova formulazione passa dal Ministero del tesoro ai consigli di amministrazione, quindi alle future società per azioni.

Spostando la competenza dal Ministero del tesoro ai consigli di amministrazione, si trasferisce in capo a questi ultimi l'intera responsabilità, compresa la facoltà di procedere all'accertamento e alla rideterminazione in via definitiva del capitale iniziale.

Credo che la nuova formulazione - anche se si è discusso molto alla Camera sull'innalzamento o meno delle soglie di controllo - risponda a criteri di diretta responsabilizzazione dei membri del consi-

glio di amministrazione delle nuove società per azioni e che sia quindi un'impostazione ampiamente condivisibile.

Naturalmente l'articolo 1 fissa i criteri a cui far riferimento, quelli previsti dalla legge n. 408 del 1990, per quanto riguarda le disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni di impresa. Le proposte di rettifica dovranno essere coerenti con il piano di dismissioni formulato dal Governo e nella rivalutazione del patrimonio netto rivalutato, effettuato con decreto del Ministro del tesoro, si prevede l'applicazione dell'articolo 9 del decreto n. 333 che contempla l'esenzione tributaria.

La differenza tra il netto patrimoniale e il valore del patrimonio netto rivalutato potrà, su conforme deliberazione degli organi sociali (quindi sempre di competenza dei consigli di amministrazione), essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale.

Viene infine confermata la possibilità di procedere alla costituzione della riserva, al fine di offrire agli investitori, in sede di collocamento delle azioni sul mercato, prospettive di rendimento analoghe alle società quotate. Anche questa ci pare una formulazione corretta.

L'articolo 2 prevede che le obbligazioni ed i titoli similari che saranno emessi dalle società per azioni godano dello stesso trattamento fiscale previsto per i titoli obbligazionari di società con azioni quotate in borsa, il che significa il 12,50 anziché il 30 per cento.

Per le società per azioni derivanti dalle trasformazioni si prevedono deroghe al limite di cui all'articolo 2410 del codice civile, che fissa il limite delle emissioni di obbligazioni, prevedendo che non possono eccedere il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato. C'è uno sconfinamento che rischia di ridurre i limiti di garanzia anche per i sottoscrittori futuri, ma ci rendiamo conto che, essendo le società pubbliche sottocapitalizzate, se imponessimo in maniera rigida l'articolo 2410, rischieremmo di non dare respiro alle future iniziative e alle attività finanziarie delle aziende medesime. Tale limite - dice ancora il testo - può essere superato se le obbligazioni sono garantite da ipoteche su immobili o quando l'eccedenza sia coperta o garantita da titoli di Stato.

Una ulteriore deroga è prevista per le obbligazioni emesse dagli enti prima della trasformazione e ancora circolanti, titoli che rientrano nello stato patrimoniale delle società.

Il comma 6 dell'articolo 2 esclude dal limite ricordato le obbligazioni emesse dagli enti, purché si tratti di obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborsi a carico dello Stato medesimo. Si tratta di quote considerevoli (per quanto concerne l'IRI 6.705 miliardi, per l'ENI 2.602 miliardi); da qui scaturisce la motivazione di procedere in deroga.

Il comma 5 dell'articolo 2 integra l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, e stabilisce che il CIPE potrà deliberare le trasformazioni in società per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attività. Al riguardo, come è noto, vi è un contenzioso presso il TAR del Lazio relativo alla privatizzazione dei Monopoli di Stato. Sempre la normativa prevista dal comma 5 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, fa salvi i diritti acquisiti dai dipendenti degli enti creditizi per effetto di leggi speciali.

Riguardo al comma 6-bis relativo al trasferimento di 200 miliardi all'INPS, concordiamo con la proposta del relatore di approvarlo per poi abrogarlo con un provvedimento immediato già identificato nel decreto-legge che tratta delle proroghe. Il comma 6-bis appare improprio, dovendo in ogni caso fare capo alle società per azioni per eventuali trasferimenti di oneri all'INPS. Il problema si porrebbe solo in caso di privatizzazioni di comparti statali integrati a tutti gli effetti nei Ministeri, come ad esempio i Monopoli di Stato. Abbiamo avuto occasione di affrontare la questione del personale di tale ente nel corpo di precedenti decreti-legge poi decaduti. Al riguardo, valendo la ripartizione pura in materia previdenziale, l'accantonamento previdenziale non esiste e, quindi, è evidente che spetta allo Stato farsene carico nel caso in cui si proceda alla privatizzazione di questi comparti. In ogni modo il provvedimento in esame non contempla i suddetti casi, per cui la soluzione prospettata appare giusta anche se presenta degli aspetti contraddittori (di cui ha anche parlato il collega Crocetta), in quanto variamo una legge contenente una norma che sappiamo di dover immediatamente cancellare. Ora, considerato il contenuto tecnico del provvedimento in esame (provvedimento che è stato modificato e migliorato nel corso dell'iter rispetto alle precedenti formulazioni, e che tuttavia agisce in un comparto, quello della privatizzazione, in merito al quale siamo d'accordo, e nei confronti del quale abbiamo mostrato il nostro assenso sostenendolo addirittura in momenti in cui sembrava che nella maggioranza di Governo si annidassero le maggiori resistenze), nutriamo forti riserve sul modo di procedere, pertanto esprimiamo voto di astensione. Noi sosteniamo infatti una privatizzazione basata su un azionariato più diffuso ed invece il modo di procedere del Governo, purtroppo, è ancora improvvisato. Conseguentemente il nostro voto di astensione esprime anche la sollecitazione affinché il Governo proceda con forza e rigore nel senso indicato. *(Applausi dal Gruppo del PDS. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara Vito. Ne ha facoltà.

FERRARA Vito. Signor Presidente, intervengo per svolgere una brevissima annotazione, più di carattere tecnico che politico, in merito alla conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, avente per oggetto alcune norme sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni. La materia del provvedimento in esame è stata già affrontata dal Senato lo scorso anno, in occasione dell'esame di un decreto-legge riguardante anche l'azienda dei Monopoli di Stato, decreto-legge che, tra l'altro, era stato reiterato diverse volte.

Per quanto concerne segnatamente l'argomento del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, il disegno di legge n. 1429 reca alcune modifiche al decreto-legge n. 333 dell'11 luglio 1992, riproponendo, in buona sostanza, le norme già approvate dal Senato. Ho premesso questi riferimenti per evidenziare ancora una volta che il nostro sistema di legiferare è quanto mai complicato e foriero di ripetizioni e di reiterazioni che invece, con una visione più

serena e globale, potrebbero essere evitate, con beneficio nostro e delle norme via via licenziate dal Parlamento.

Nel merito devo manifestare alcune perplessità. Innanzitutto, all'inscrimento del preciso obbligo, in capo ai consigli di amministrazione delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni, di presentare una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo al Ministro del tesoro, non corrisponde alcuna sanzione per il caso di mancato adempimento. In concreto, si provvede a stabilire il precetto ma ci si dimentica della sanzione.

Non sono d'accordo con chi, in ordine alla modifica apportata al comma 3 dell'articolo 2, ritiene che tale norma svantaggi le società derivanti dalle trasformazioni rispetto alle altre, in materia di autorizzazione da parte dell'autorità governativa ad emettere obbligazioni in misura consistente. Infatti, le società che ci interessano potranno emettere obbligazioni per somme equivalenti all'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva prevista dal decreto-legge n. 333 del 1992, senza alcuna influenza sulle obbligazioni precedentemente emesse, su cui permane la garanzia dello Stato. Ove, invece, si avesse avuto riguardo all'ammontare delle obbligazioni precedentemente emesse, l'ammontare delle future obbligazioni sarebbe stato conseguentemente inferiore.

Circa il trattamento tributario riservato alle nuove società per azioni, mi sembra opportuno che le operazioni connesse con la trasformazione siano esenti.

Avrei inoltre valutato con maggiore tranquillità il provvedimento se esso avesse previsto precise norme per un più incisivo coinvolgimento degli organi societari delle società per azioni. Di contro, sono state previste particolari procedure per porre tali società sul mercato, al pari delle altre società private, che io considero più protettive del necessario.

Per concludere, pur dando atto che le norme del provvedimento che ci accingiamo a varare rappresentano un completamento necessario al fine di avviare la trasformazione di enti pubblici in società per azioni, non riteniamo tuttavia il provvedimento stesso sufficientemente adeguato alle specifiche esigenze dell'istituto della trasformazione delle imprese pubbliche economiche in società per azioni. Infine, concordo con l'ordine del giorno presentato dal relatore, peraltro da me sottoscritto. *(Applausi del senatore Cannariato).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, mi sembra che la discussione svolta non si sia molto discostata dalle considerazioni da me inizialmente fatte, anche se alcune erano state espresse con estrema sinteticità. Ritengo che soprattutto il collega Forte abbia chiaramente e più ampiamente motivato le ragioni per cui la modifica approvata alla Camera, che ha introdotto il comma 6-bis, sia da considerarsi inefficace oltre che inutile. A questo proposito, penso che sarebbe opportuno verificare se, sulla base delle considerazioni svolte e degli impegni

assunti, possa essere superato il parere contrario espresso sul decreto-legge in esame dalla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

In relazione all'intervento del senatore Crocetta, ritengo che le sue osservazioni e le sue preoccupazioni debbano essere valutate dal Governo. Esse, tuttavia, non attengono alla materia che trattiamo oggi, relativa al solo aggiustamento tecnico del capitale di queste società; esse concernono il processo di privatizzazione e i criteri dell'alienazione delle quote, di cui il Governo è giusto che si faccia carico nell'interesse dell'economia nazionale, anche per ricercare al massimo le possibilità di una diffusione dell'azionariato popolare, anzichè fermarsi alla cessione a grosse concentrazioni.

Mi sembra che anche alle obiezioni mosse da alcuni colleghi si possa dare una risposta positiva con le osservazioni espresse.

Circa il comma 3 dell'articolo 2, che riguarda le obbligazioni, vorrei far presente sia al collega Brina che al collega Ferrara Vito che per la verità il codice civile già prevede questa possibilità e senza alcun limite per le società per azioni private. Viene usata la stessa formula, cioè che quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorità amministrativa, ad emettere obbligazioni per somme che eccedano – come recita l'articolo 2610, comma sesto, del codice civile – i limiti normali, e non viene fissato alcun limite.

In questo caso, invece, il beneficio per queste società è che la norma viene stabilita in via regolare, con una limitazione massima costituita dal capitale sociale più la speciale riserva. Direi, quindi, che siamo in presenza di una norma che è al tempo stesso più limitativa ma, per il fatto che è di carattere consuetudinario, più amplificativa.

Hanno quindi ragione tutti e due, sia il senatore Brina che il senatore Ferrara Vito, che sosteneva la seconda argomentazione, ma nello stesso tempo hanno anche tutti e due torto.

GAROFALO. Calcoli le obbligazioni già emesse, quelle garantite dallo Stato.

FAVILLA, *relatore*. Sì, però l'articolo 2610 non fissa alcun limite.

BRINA. C'è il buon senso.

FAVILLA, *relatore*. Non credo, signor Presidente, di dover fare altre osservazioni, salvo richiedere formalmente il parere della 5ª Commissione in modo che si possa decidere se approviamo l'ordine del giorno (ed in tal caso ritiriamo l'emendamento) o se, al contrario, dobbiamo insistere sull'emenamento ritirando l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto ringraziare il relatore,

senatore Favilla, per la relazione svolta e per la precisione con cui ha trattato una materia che peraltro è all'attenzione del Parlamento già da parecchi mesi.

Il decreto-legge che oggi il Governo si augura venga definitivamente convertito in legge, riguarda il capitale degli enti trasformati in società per azioni. Il Governo a questo proposito sottolinea l'urgenza dell'approvazione del provvedimento in esame, urgenza dettata dalla necessità di consentire un'adeguata patrimonializzazione delle predette società.

Certamente l'*iter* delle privatizzazioni è complesso, difficile e tutte le osservazioni che sono state qui formulate saranno vagliate dal Governo ma questo provvedimento è indispensabile per poter intraprendere la strada delle privatizzazioni, come ha sottolineato nel suo intervento con precisione il Presidente della Commissione finanze e tesoro, senatore Forte.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue MALVESTIO, sottosegretario di Stato per il tesoro). Anche le osservazioni svolte dal senatore Crocetta, assieme a quelle, per altro verso positive, dei senatori Paini, Brina e Ferrara dimostrano come quello in discussione sia un tema di grande importanza, delicato, anche perchè affronta problemi tecnici complessi.

Sostanzialmente infatti si procede alla trasformazione di questi enti in società per azioni, prevedendo una fase iniziale in cui tali società – come è già stato ricordato – hanno un unico azionista. Di conseguenza, si pone l'esigenza di una rivalutazione dei patrimoni degli enti pubblici trasformati in società per azioni, operazione che in passato non era mai stata effettuata, non essendosi finora resa necessaria rispetto alla costituzione del capitale sociale.

Il Governo si augura, signor Presidente, ringraziando la Commissione che più volte si è confrontata su questo argomento, nonchè gli onorevoli senatori intervenuti nella discussione, che il provvedimento in esame, che è stato lungamente esaminato dalle Commissioni competenti e dalla stessa Assemblea, possa essere oggi approvato. Per questo motivo, si dichiara favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Favilla. Infatti, il comma 6-bis dell'articolo 2 certamente non dà origine ad una spesa in quanto non vi è alcuna disposizione nel testo che comporti un onere per il bilancio dello Stato, dal momento che l'onere ricade sugli enti stessi.

In conclusione, dunque, nell'accettare l'ordine del giorno, il Governo rinnova il ringraziamento al relatore e a tutti coloro che sono intervenuti nella discussione e formula l'augurio che il decreto-legge possa essere definitivamente convertito.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sul testo del decreto-legge.

STAGLIENO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1429, per quanto di competenza, dichiara il proprio nulla osta, ad eccezione dell'articolo 2, limitatamente al comma 6-bis, per il quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto sono ignoti i motivi della quantificazione dell'onere in 200 miliardi, si utilizzano somme in conto capitale per finalità correnti e non vengono decurtate le singole leggi sottostanti la categoria su cui è imputata la copertura, che quindi rimane a carico dei bilanci futuri (tra l'altro in un caso di spesa permanente), bilanci che, senza un'esatta individuazione delle leggi la cui autorizzazione finanziaria viene ridotta, non possono non prevedere le relative conseguenze finanziarie per intero, il che porta in sostanza ad una sovrapposizione di oneri a carico del bilancio a legislazione vigente.

In ultimo, la Commissione fa presente che il comma in questione rappresenta una modifica istituzionale di non poco conto, anche se già presente peraltro nella legge n. 243 del 19 luglio 1993, nel senso di demandare al Governo l'individuazione delle quantificazioni dei capitoli: occorre ricordare infatti che l'ordinamento contabile e lo spirito della Costituzione al riguardo prevedono che i capitoli vengano deliberati dal Parlamento».

PRESIDENTE. Senatore Abis, in qualità di Presidente della 5^a Commissione, lei conferma questo parere?

ABIS. Signor Presidente, il problema si è posto la settimana scorsa e il nostro parere era che vi fosse il tempo perchè la Camera dei deputati potesse riesaminare il decreto, presentando un emendamento soppressivo del comma 6-bis dell'articolo 2. Ci pareva altresì che l'ordine del giorno fosse uno strumento che non costringeva, nel senso che l'ordine del giorno può essere importante come impegno, ma l'articolo di legge restava tale.

Oggi invece siamo in un momento diverso della discussione di questo documento; ci rendiamo conto che difficilmente modificandolo può essere approvato dalla Camera e ci rendiamo anche conto della importanza e dell'urgenza che esso venga approvato in via definitiva. Quindi l'ordine del giorno che è stato presentato e l'impegno che è stato assunto da quest'Assemblea di modificare, cancellandolo, con altro provvedimento, il comma 6-bis dell'articolo 2, ci sembra un impegno, avendolo assunto il Senato che si possa rispettare nel più breve tempo possibile e quindi, tutt'al più, facciamo una cosa inelegante. Conveniamo inoltre con la valutazione della 6^a Commissione che questo disegno di legge non comporta oneri. Tuttavia l'articolo 2, al comma 6-bis, prevede la copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 5 dello stesso articolo 2, per cui, anche se tale comma 6-bis non dovesse essere approvato, l'INPS rivendicherà di avere questi soldi comunque. Allora facciamo una cosa solo inelegante, che però non rende operativa la censura, e quindi togliamo dal parere espresso il riferimento all'articolo 81. Quindi resta il parere negativo, ma non in base all'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mantiene il suo ordine del giorno ed insiste perchè sia messo ai voti?

FAVILLA, *relatore*. A questo punto, signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1 ed insisto per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore, senatore Favilla e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonchè dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, 20 ottobre 1992, n. 413, 19 dicembre 1992, n. 486, 18 febbraio 1993, n. 37, e 21 aprile 1993, n. 116.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198:

All'articolo 1, comma 1, le parole: «delle predette società per azioni possono,» sono sostituite dalle seguenti: «delle predette società per azioni devono,».

All'articolo 2:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma

2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218," sono inserite le seguenti: "previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218"»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, sono ridotte, a decorrere dall'esercizio 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare».

L'articolo 3 è soppresso.

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: «Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministra-

zione di ciascuna delle predette società per azioni devono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

1. Alle obbligazioni e titoli simili emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono essere autorizzate, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma

2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218,» sono inserite le seguenti: «previa comunicazione da inviare alla Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,» e sono aggiunte, in fine, le parole: «A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218».

6. Ai fini della identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come rideterminato dal comma 3, non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a carico dello Stato medesimo, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto capitale alle imprese, sono ridotte, a decorrere dall'esercizio 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le necessarie riduzioni ed il relativo ammontare.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 6-bis.

2.1

FAVILLA, FORTE, BRINA, FERRARA Vito, LEONARDI, PAINI

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, come ho già annunciato, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Ricordo altresì che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame rappresenta sicuramente un passaggio importante verso quel processo di privatizzazione di cui auspichiamo un rapido, ma anche nel contempo corretto, decollo.

L'urgenza della sua approvazione è dettata dalla necessità di consentire una adeguata patrimonializzazione delle società per azioni, per cui l'emissione di obbligazioni, di cui all'articolo 2, assume notevole rilevanza. Non c'è dubbio che il provvedimento presenta aspetti complessi e delicati che richiedono una particolare attenzione, considerato che la rivalutazione dei patrimoni degli enti trasformati in società per azioni non era mai stata effettuata, non essendo finora necessaria la costituzione di un capitale sociale.

Ritengo che l'aver stralciato le disposizioni riguardanti i Monopoli di Stato, per i quali è stata adottata una deliberazione da parte del CIPE, abbia innanzitutto alleggerito il provvedimento, e ha poi consentito di concentrare l'attenzione sulla sostanza del provvedimento stesso, attenzione necessaria per rendere più trasparenti le privatizzazioni, considerata anche la rilevanza strategica delle aziende che verranno poste sul mercato.

Rispetto ai precedenti, l'attuale provvedimento segna un indubbio ed equilibrato miglioramento circa la determinazione dei valori degli enti trasformati in società per azioni. L'insieme di cautele introdotte nella valutazione del patrimonio delle società per azioni scaturenti dalla trasformazione degli enti pubblici economici e le conseguenti modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sono senz'altro condivisibili. Per queste ragioni il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento al nostro esame. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Sulla presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1349-B

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge elettorale per la Camera dei deputati (S. 1349-B) scadrà in coincidenza con la chiusura dei lavori della Commissione.

La Presidenza è autorizzata a consentire, in via del tutto eccezionale, la presentazione di singoli, puntuali emendamenti successivamente alla scadenza del termine suddetto.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (1346) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Il relatore, senatore Ruffino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Egli ha pertanto facoltà di parlare.

RUFFINO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli Sottosegretari, colleghi, ritorna al nostro esame un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che il Senato aveva approvato in prima lettura nella seduta del 29 aprile 1993. Il Governo Amato, *in limine mortis*, il 28 aprile 1993 aveva reiterato il decreto-legge che era stato trasmesso alla Camera dei deputati, senza tenere conto delle modifiche e degli emendamenti che il Senato della Repubblica aveva già approvato il giorno precedente ma che non erano stati ancora confermati dal voto finale sul provvedimento.

Ritorna quindi al nostro esame la cosiddetta proroga dei termini: una storia lunga, infinita, iniziata nel 1992 con il disegno di legge n. 624 d'iniziativa governativa, proseguita poi con la reiterazione di ben quattro decreti-legge. Riguarda una materia abbastanza disomogenea e molto articolata e varia, arricchita anche da diverse disposizioni che nel frattempo sono state inserite dal Governo e dalle Commissioni della Camera e del Senato.

Per la verità, onorevoli colleghi, le proroghe si stanno intensificando e, sotto certi profili, il nostro sta diventando lo Stato delle proroghe, in sostituzione dello Stato di diritto. Tali proroghe non possono non determinare confusione ed incertezza. Su questo dobbiamo fare una denuncia, onorevole Presidente: ci sono ritardi pesanti da parte della burocrazia. Il Parlamento vota le leggi e dispone che siano accompagnate da regolamenti; impone termini, forse eccessivamente ristretti ma sta di fatto che la burocrazia ministeriale non adempie mai o quasi mai alle norme regolamentari che dovrebbero accompagnare le disposizioni legislative, con inefficienze, ritardi, necessità di proroghe dei termini, in uno stato di confusione e di incertezza.

Credo sia necessaria, una volta per sempre, una riflessione su tali aspetti da parte del Parlamento per evitare di trovarci di fronte a proroghe di termini che abbracciano campi vastissimi in materie fra loro disomogenee, alcune, certo, di una qualche rilevanza (basti pensare ai progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga), altre meno importanti, comunque con una serie di proroghe dei termini che di anno in anno si rinnovano all'infinito, senza che si adempiano definitivamente gli obblighi legislativi.

Signor Presidente, non illustrerò articolo per articolo queste disposizioni urgenti in materia di proroghe, anche perchè esse hanno già formato oggetto di attento esame nell'Aula del Senato nelle sedute del 26 e 27 aprile, mentre la loro approvazione da parte di questo ramo del Parlamento è intervenuta il 29 aprile scorso. Esse riguardano svariate materie, di cui farò una brevissima sintesi.

L'articolo 1 riguarda il piano regolatore generale degli acquedotti; l'articolo 2 le procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie (alta velocità) o di impianti aeroportuali; l'articolo 3 l'impiantistica sportiva.

L'articolo 4 concerne il rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e la proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci era stato fissato al 28 febbraio 1993. Adesso siamo ad agosto e quindi dobbiamo ratificare e sanare una situazione che è ormai consolidata da parte degli enti locali.

L'articolo 5 riguarda la presentazione del rendiconto per le spese elettorali; l'articolo 6 il consorzio per la gestione di servizi e l'articolo 7 la revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali.

L'articolo 8 si occupa dell'Università degli studi di Siena; l'articolo 9 concerne interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.

L'articolo 11 fissa il termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari. Si tratta di una norma che è stata posta come garanzia, per evitare soprattutto il riciclaggio del denaro proveniente da attività illecite.

L'articolo 12 riguarda la disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, mentre l'articolo 13 (che a mio avviso costituisce uno dei capisaldi del decreto, accanto all'articolo 15 relativo ai progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga) concerne le sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 17 riguarda il fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Vi sono poi diverse norme relative alla cooperazione allo sviluppo (articolo 21); al riciclaggio dei contenitori per liquidi (articolo 23); al catasto dei rifiuti (articolo 24); alla conservazione dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (articolo 25); ai termini previsti in materia di installazione di impianti (articolo 26).

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di frantoi oleari. Si tratta di norme che il Senato aveva adottato a mio avviso correttamente perchè la molitura delle olive non costituisce evidentemente motivo di inquinamento ambientale.

L'articolo 34 riguarda i centri commerciali all'ingrosso; l'articolo 35 il differimento di termini in materia sanitaria.

Vi sono infine normative marginali.

La Commissione ha svolto un lavoro considerevole e presenta al Senato alcuni emendamenti che mi permetterò di illustrare articolo per articolo, anche per non appesantire ulteriormente la discussione.

Onorevoli colleghi, mi auguro che il Senato, approvando oggi il disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di proroga dei termini, possa porre la parola «fine» ad un capitolo che credo non faccia onore a nessuno e sul quale ho puntato l'indice accusatore nei confronti di una burocrazia ministeriale che (non si sa se per inefficienza, per incapacità o per tutelare interessi particolari) non sempre riesce ad adempiere ad impegni che sono imposti da norme legislative. (*Applausi del senatore Golfari*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marchetti. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ci è stato ora illustrato dal collega Ruffino con sufficiente oggettività, mettendone in risalto i caratteri di negatività, pur arrivando - il collega Ruffino - a una conclusione a suo avviso necessitata in ordine all'approvazione di questo provvedimento.

Io credo che questa proroga investa così tante materie (e, del resto, il collega Ruffino ce lo ricordava) da dover necessariamente ricordare anche in questa sede come assolutamente fosse e sia inammissibile il ricorso al decreto-legge per un'infinità di proroghe quali quelle contenute in questo provvedimento. Io credo che, se adottassimo provvedimenti di questo tipo, andremmo poi in effetti, se non a legittimare, a giustificare, a consentire - invece di stroncare - che prosegua un andamento, un comportamento, una prassi della burocrazia che è quella che il collega Ruffino ci ricordava: una burocrazia inefficiente, una burocrazia che per vari motivi non attua le leggi che il Parlamento approva.

Ma, se così è, se così sistematico è l'inadempimento da parte dei burocrati (e il collega Ruffino nelle ultime parole ricercava in qualche modo anche le cause di ciò), allora la responsabilità non può essere soltanto dei funzionari o dei burocrati, che pure hanno e debbono avere una responsabilità; ma, evidentemente, di fronte a un complesso così vasto di disposizioni inattuato, di termini che si fanno scadere, di fronte a un fenomeno di tanta vastità che peraltro non è tutto ricompreso nel decreto-legge che stiamo analizzando, è evidente che c'è prima di tutto una responsabilità politica, c'è l'esigenza di ricercare le cause di fondo di tanta inefficienza.

Allora, noi non possiamo avallare un provvedimento di questo tipo e il nostro voto sarà un voto contrario, anche se, evidentemente, all'interno del provvedimento vi sono disposizioni che, sia pure avendo

a monte tutto ciò che ha determinato questa situazione e pur non giustificando minimamente i comportamenti che ci sono stati, sono comunque disposizioni che è necessario in qualche modo attivare. Mi riferisco in particolare alle norme che sono preposte al finanziamento in materia di ingresso e di soggiorno in Italia di emigrati, alle norme per la sperimentazione coordinata di progetti per gli adolescenti con finalità preventiva, alle norme relative ad opere pubbliche indubbiamente non più rinviabili, a interventi che hanno un carattere e un'importanza nazionale, quale quello, per esempio, per la torre di Pisa. C'è indubbiamente, nel provvedimento, una serie di interventi rispetto ai quali anche noi ci poniamo con disponibilità e anche con favore, però il complesso è così vasto (il collega Ruffino lo ricordava) che non si può dare una giustificazione a un provvedimento di questo tipo.

Per queste ragioni, il nostro voto sarà contrario. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Barbieri. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, già il relatore e il senatore Marchetti, intervenendo ora, ci ricordavano come questo decreto-legge abbia accompagnato in tutto il suo corso, in diverse versioni, con diverse reiterazioni, l'attuale legislatura. Ma ricordo bene che nel presente provvedimento molti dei termini di cui si prevede la proroga erano già stati oggetto di analoghe proroghe nella scorsa legislatura. Si tratta quindi di una sorta di romanzo a puntate che dà l'impressione di non voler finire mai. Ho sentito nei toni del relatore anche una cadenza ultimativa, e tuttavia, devo dire che se mi volgo all'indietro e scorro la storia, la vicenda del provvedimento in esame (che contiene tanti altri provvedimenti) questo tono ultimativo del relatore mi sembra sia quanto meno velleitario. Credo che se qualcuno si appassionasse a studiare provvedimenti come questo (che in una fase così delicata, complessa ed importante della storia della nostra Repubblica, in cui ci affaccendiamo intorno a questioni che possono mutare il nostro modo di organizzare la vita pubblica e di rispondere alle esigenze dei cittadini), apparentemente marginali, se ne potrebbero trarre delle conclusioni interessanti su quelli che sono stati e sono i vizi della nostra organizzazione statale e su determinati atteggiamenti, talvolta schizofrenici, da cui siamo affetti.

In questo caso, ritengo che si palesi innanzitutto una forte contraddizione: ogni tanto il Parlamento italiano approva leggi importanti e innovative, lo fa generalmente con una unanimità di consensi e convinto di avere adeguato la nostra legislazione a quelle che sono le esigenze di uno Stato moderno. Ciò avviene spesso in relazione a provvedimenti riguardanti la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e quella dei consumatori e potrei aggiungere altri esempi a questo elenco. Quando approviamo tali provvedimenti siamo tutti convinti dell'importanza degli stessi e della necessità che essi abbiano una ricaduta immediata sui comportamenti degli apparati della pubblica amministrazione, su quelli del mondo delle attività produttive, por-

tando quindi un beneficio alla vita dei cittadini, degli utenti, dei consumatori e di tutti coloro che entrano in rapporto con la pubblica amministrazione. Vi è poi un lasso di tempo in cui tali provvedimenti giacciono in attesa dei regolamenti attuativi che, necessariamente, devono essere adottati e, proprio in quel momento, si entra in una sorta di limbo in cui esiste la legge ma non la coerenza del comportamento. A questo punto c'è la tentazione di far nascere una sorta di viziosa e perniciosa collusione tra coloro che sono portatori di interessi, che sono ovviamente compressi dalle disposizioni legislative innovative - cui facevo cenno - e coloro che sarebbero chiamati, all'interno della pubblica amministrazione, a dare corso all'adozione di quegli atti e procedimenti amministrativi necessari a far funzionare i nuovi meccanismi. Ecco allora che da questa collusione di inerzie e pigrizie da una parte, nella migliore delle ipotesi, e di interessi contrastanti dall'altra, nasce l'esigenza della proroga dei termini.

Ritengo che una riflessione su tali questioni debba portarci al di là del provvedimento in esame per cercare di assumere - tutti, ovviamente, e per primi coloro che hanno e hanno avuto responsabilità di Governo - ad adottare atteggiamenti conseguenti alle decisioni che solennemente vengono assunte.

Questo è il motivo di fondo per cui abbiamo nei confronti del provvedimento in esame un atteggiamento non positivo; tuttavia, all'interno di tale atteggiamento, fondamentalmente non positivo, che deriva dalle considerazioni testè svolte, abbiamo cercato, nel corso dei lavori della Commissione, di discernere nella congerie dei diversi argomenti al nostro esame, quelli che meritavano attenzione e che quindi potevano essere suscettibili di un'adesione alla richiesta di proroga e quelli che invece corrispondevano ad una semplice richiesta di copertura di inerzie e di interessi paralizzanti.

L'esito dei lavori della Commissione è già stato esaminato da quest'Assemblea per una precedente stesura del decreto-legge; in quella sede ed in un provvedimento che costituiva una sorta di contenitore aperto, il Senato aveva introdotto però una serie di altre questioni che nel frattempo erano venute al pettine, che spesso provenivano dallo stesso difetto di origine e che portavano ad incongruenze e a contraddizioni. Allo stesso modo, sia in quell'occasione sia successivamente per l'esame del decreto-legge attualmente in vigore, in Commissione abbiamo cercato di introdurre elementi di maggiore giustizia in una serie di direzioni. Mi riferisco in particolare ad un emendamento che la Commissione ha approvato all'unanimità e che riguarda il personale della scuola che si trova attualmente in una condizione di grandissima incertezza per la possibilità di usufruire, al pari di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, delle leggi in materia di pensionamento. Come noi sappiamo, la legge che consente, a chi ne abbia fatto domanda, di andare in pensione alla fine del 1993 non è applicabile al personale della scuola; per questo personale una norma specifica prevede che il pensionamento scatti dal mese di settembre. La contraddizione tra queste due norme fa sì che il personale della scuola che voglia mantenere la propria richiesta di pensionamento può andare in pensione nel mese di settembre; tuttavia esso rimane completamente scoperto perchè non riceve lo stipendio o la pensione fino alla fine

dell'anno e questo significa che alcuni dipendenti della pubblica amministrazione vengono privati del diritto di essere remunerati o con lo stipendio, se il servizio continua, o con la pensione, se le dimissioni vengono accettate. Questo problema è stato risolto in maniera sbagliata e solo parzialmente dal decreto n. 155 del 1993 (la nota «manovrina») laddove si consente il pensionamento dal mese di settembre esclusivamente per quel personale della scuola che si trovi in condizioni particolari: ossia, a cui possano subentrare altri dipendenti pubblici attualmente in sovrannumero o che coprano classi destinate all'estinzione e quindi essi stessi destinati ad andare in sovrannumero. Anche in questo caso, credo che ci troviamo di fronte ad una palese ingiustizia. Se è vero che questo meccanismo consente il pensionamento per un certo numero di insegnanti senza un maggiore aggravio di spese per lo Stato, è anche vero che vi è anche una palese lesione del principio costituzionale dell'eguale trattamento di persone che si trovano in situazioni analoghe o in situazioni la cui differenza sia legata esclusivamente alla casualità rispetto a condizioni esterne che non attengono né alla loro personale posizione giuridica e di rapporto di lavoro né ai loro comportamenti.

La Commissione ha insistito su questo punto ed all'unanimità ha proposto all'Assemblea un emendamento che consenta al personale della scuola di continuare a prestare servizio fino alla fine di dicembre (ovviamente fa riferimento a tutto quel personale che non è già in qualche modo messo in condizioni di fruire del pensionamento dal decreto-legge n. 155) e consenta nel contempo di non danneggiare il proseguimento dell'attività didattica. Ci rendiamo conto, infatti, che permettere al personale scolastico di andare in pensione alla fine di dicembre significa interrompere per molti classi e per molti studenti un'ordinata attività didattica. Ci auguriamo che l'Assemblea del Senato approvi questo emendamento. Tuttavia, poichè una norma analoga era già stata precedentemente approvata e poichè il Governo nella reiterazione del decreto-legge ha tenuto conto di alcune delle decisioni del Senato (lo ricordava adesso il relatore Ruffino), ad esempio a proposito della questione relativa ai frantoi oleari, cosa sicuramente importante, non si capisce perchè non ne abbia voluto tenere conto trattandosi di una questione di giustizia che forse nel nostro paese ha un'importanza maggiore di quella dello smaltimento dei rifiuti reflui del trattamento delle olive.

Ritengo pertanto che sia utile sollecitare il Governo nel caso, non del tutto improbabile, che questo decreto-legge ancora una volta non venga convertito in legge nei sessanta giorni, a tenere conto della norma che chiediamo di inserire per porre fine ad una situazione di grande incertezza che ha determinato sicuramente disagi e difficoltà a persone che hanno l'unico torto di avere svolto la loro attività lavorativa in un settore che ha scadenze di calendario differenti rispetto agli altri settori della pubblica amministrazione e di voler usufruire di un proprio diritto che è quello del pensionamento.

A conclusione, signor Presidente, credo di poter anticipare rispetto al complesso di questo decreto-legge il voto del nostro Gruppo che, come ho già detto in precedenza, non può essere positivo. Sarà un voto di astensione che potrà consentire comunque a questo decreto-legge di

tentare la conclusione di questa «odissea» che comincia ad essere troppo lunga e faticosa anche in relazione ad alcuni elementi positivi che il Parlamento riuscirà ad introdurre.

Anticipo anche un'opinione mia e del mio Gruppo: ci dichiareremo fortemente contrari a quei tentativi che ancora si potessero produrre in quest'Aula di allargare il fronte di un lassismo rispetto a regole di tutela dei cittadini, dei consumatori e dell'ambiente e di tutte le altre questioni richiamate nel decreto-legge rispetto alle quali credo che i tempi di applicazione di norme più rigorose non possano essere ulteriormente allungati. *(Applausi dal Gruppo del PDS. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Golfari. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, a differenza della collega che mi ha preceduto spero vivamente che questo decreto-legge decada. Mi dispiace dirlo anche in riferimento al lavoro compiuto dal senatore Ruffino che è stato molto impegnato nella preparazione di questa seduta, ma io credo che il nostro Parlamento non debba ulteriormente prodursi in esercitazioni di questo genere.

Questo è un provvedimento, per usare un termine forte, «mostruoso». Come diceva peraltro lo stesso relatore noi non possiamo prendere ogni settore dell'amministrazione, che ha i suoi termini, le sue logiche, i suoi ambiti culturali ed amministrativi e fare di ogni erba un fascio, guardare quando scadono i termini e decidere con un decreto-legge che tutti questi termini sono prorogati. Se poi si trattasse soltanto di questo potremmo anche accedere a questa soluzione riconoscendo le difficoltà dell'amministrazione e mille altri problemi che incombono sull'attività amministrativa e legislativa del nostro paese. Però non si fa soltanto questo perchè non si tratta soltanto di un provvedimento di prolungamento dei termini di leggi precedenti: questo è un provvedimento che entra nel merito dei singoli settori e dei singoli provvedimenti dell'amministrazione, tanto è vero che proprio un momento fa sentivamo parlare di pensioni e quindi di questioni di merito, non di prolungamento di termini. Così continuando potremmo cercare cose analoghe all'interno del provvedimento, sconvolto poi ulteriormente dagli emendamenti della Commissione, e individuare numerosi settori a proposito dei quali, non soltanto si prolungano i termini, ma addirittura si entra nella delicatezza e nella complessità di talune norme legislative che avevamo creduto fossero già definitive.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue GOLFARI). Non starò qui a dilungarmi molto sull'argomento, anche perchè a me interessa soprattutto riferirmi agli articoli 23 e 24 del provvedimento, che riguardano la questione ambientale.

Ebbene, il Governo propone all'articolo 23 il prolungamento di termini previsti da precedenti leggi – basti pensare che si fa riferimento ad una legge del 1988 per cui, dal momento che siamo nel 1993, vuol dire che sono passati cinque anni senza che questo provvedimento venisse attuato, ma *transeat!* – mentre nell'articolo 24 si fa riferimento al catasto dei rifiuti. Anche in questo caso, siamo di fronte a provvedimenti varati nel 1988 che non sono stati poi attuati per cui ci troviamo ancora alle prese con la loro scadenza e quindi con l'esigenza di prolungarne i termini. Ma gli articoli 23 e 24 del provvedimento, che pure contengono enormi difetti al loro interno, sono ancora accettabili rispetto al testo così come emendato dalla Commissione.

Al riguardo, signor Presidente, vorrei aprire una parentesi. Quando un provvedimento viene assegnato ad una Commissione, noi delle altre Commissioni interessate alla materia siamo chiamati ad esprimere un parere sul testo emanato, in questo caso, dal Governo. Ebbene, la considerazione fatta dalla Commissione ambiente sugli articoli 23 e 24 era stata che, essendo in esame altri provvedimenti più organici, ed augurandosi quindi che una situazione del genere non si sarebbe più ripetuta, si dava un parere favorevole. Senonchè gli articoli 23 e 24 sono stati stravolti con ulteriori emendamenti dalla 1ª Commissione che, data l'eterogeneità della materia del decreto-legge, è per forza di cose la Commissione competente. Resta il fatto che tutta la materia ambientale, compresa in origine negli articoli 23 e 24, è stata sconvolta dagli emendamenti della Commissione di merito. Se questi emendamenti dovessero essere approvati – e presumo di sì dato l'orientamento favorevole emerso in Commissione – noi saremmo in presenza praticamente di un indirizzo totalmente nuovo e doveroso in materia ambientale rispetto a quello stabilito da precedenti leggi della Repubblica che, per quanto imperfette, meriterebbero invece di essere osservate, senza peraltro che la Commissione di merito, cioè la Commissione ambiente, abbia potuto esprimere su tale indirizzo il proprio parere e il proprio assenso. A me pare pertanto che quella cui ci troviamo di fronte sia una situazione paradossale. Pertanto, la proposta che faccio al relatore, ai membri della Commissione in primo luogo e ai colleghi in generale del Senato è che, se proprio vogliamo lasciar passare gli articoli 23 e 24, si adotti il testo del Governo che, seppure con qualche difficoltà, potrebbe essere accettato, ma non si può accettare che su questi articoli prevalga un'impostazione di indirizzo ambientale totalmente difforme da quella che vige nel nostro paese, che è proprio quello che succederebbe se venissero accettati gli emendamenti proposti dalla 1ª Commissione.

Pertanto chiederei al relatore ed al rappresentante del Governo di evitare che vengano accolti tali emendamenti. C'è, come è stato detto da qualche parte la «valvola di sicurezza» della possibilità che anche questo decreto decada; ma è una ben misera consolazione immaginare che si debba sperare nella decadenza dei provvedimenti perchè essi non siano varati.

Per fare un esempio semplicissimo e per non addentrarci nella complessa, difficile, delicata materia ambientale, vorrei soltanto ricordare che con l'emendamento sostitutivo dell'articolo 23 si sconvolge tutto l'ordinamento di quella che doveva essere la cosiddetta raccolta differenziata dei rifiuti che la legge n. 475, del 1988, prevede per tutti i

comuni del nostro paese: con detto emendamento proposto dalla 1^a Commissione la raccolta differenziata viene limitata soltanto ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e per di più il cosiddetto bilancio ambientale, cioè gli obiettivi minimi che la legge del 1988 proponeva, viene limitato soltanto al materiale raccolto nei comuni di popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Quindi non vi è più una considerazione globale per quanto riguarda un traguardo possibile anche per il nostro paese e che gli altri paesi, europei, in questa materia più attrezzati di noi, hanno già raggiunto.

Un altro esempio riguarda l'articolo 24: in tema di materie prime secondarie, invece di fare un passo avanti si fa un passo indietro e non si attende neppure che la complessa e difficile elaborazione, in corso sia alla Camera sia al Senato, abbia il suo esito. Presso la 13^a Commissione è all'esame un provvedimento, che riguarda esattamente le materie prime secondarie, al quale praticamente verrebbe «tagliata l'erba sotto i piedi», come si dice. Io dovrò assentarmi tra qualche minuto proprio per recarmi al Ministero dell'ambiente a trattare del problema delle materie prime secondarie perchè, data l'emergenza che vi è nel paese, pare che il Governo sia intenzionato ad emanare un decreto-legge sulla materia dei rifiuti, ed in particolare delle materie prime secondarie. Noi qui stiamo invece cincischiando con i termini, mettendo a soqquadro tutta la precedente legislazione; stiamo emendando, riemendando, prolungando i tempi in un quadro assolutamente slegato e disorganico, nella convinzione di far fare in questo modo un passo avanti alla normativa del nostro paese in materia ambientale.

Signor Presidente, mi fermo qui; vorrei fare appello al relatore ed ai colleghi del Senato di non avanzare oltre su questa strada, di fermarci finchè siamo ancora in tempo, di evitare cioè che, oltre a varare gli articoli 23 e 24, che in qualche misura, pur brutti potrebbero essere accettabili in un quadro semplicisticamente di prolungamento di termini, si vada ulteriormente a caricare questa materia con emendamenti che stravolgono tutto l'assetto normativo che ci siamo sati, in più contrastando provvedimenti che stanno per essere emanati in barba alle direttive europee, ai provvedimenti emanandi e allo sforzo che si sta facendo anche nel nostro Parlamento, ed in questo Senato in particolare, per adeguarci a normative più razionali e più moderne.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sposetti il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà il seguente ordine del giorno, da lui presentato con altri senatori:

«Il Senato,

impegna il Governo a sospendere fino al 31 ottobre 1993, il termine per il pagamento della quota fissa individuale annua di 85 mila lire per il medico di famiglia e a presentare una norma nei documenti di bilancio per il 1994 che compensi le conseguenti minori entrate delle

Regioni previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438».

9.1346.1

SPOSETTI, TEDESCO TATÒ, RANIERI, BETTONI
BRANDANI, SCEVAROLLI, MAZZOLA, PAVAN,
PIERRI, SVEVO, MINUCCI Daria, FAGNI,
LOPEZ, BRESCIA, BUCCIARELLI, ROMEO,
BONO PARRINO, FERRARA Vito, SPERONI,
MANARA, ZOTTI, BRATINA, SAPORITO, LAU-
RIA, D'AMELIO, RUSSO

SPOSETTI. Signor Presidente, insieme ad altri colleghi di quasi tutti i Gruppi abbiamo presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a sospendere fino al 31 ottobre 1993 il termine per il pagamento della quota fissa individuale annua di 85.000 lire per il medico di famiglia.

Riteniamo che la data del 31 agosto, fissata dal Governo, sia infelice se non impropria sia per il termine in se sia per lo stillicidio dei versamenti che i contribuenti italiani sono costretti ad effettuare. Nel pomeriggio completeremo la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria; all'inizio di settembre inizierà la manovra complessiva con l'esame del provvedimento collegato, del bilancio e della legge finanziaria. E dato che questa norma non esaurisce i suoi effetti con il 1993 ma, in base all'articolo 6 del decreto-legge n. 384, è triennale, in ogni caso il Governo dovrà presentare una sua proposta per cancellarla nel 1994 e nel 1995, se è questa la volontà del ministro Garavaglia. In quella sede questo provvedimento potrà essere ulteriormente discusso, per rivedere anche la quota relativa al 1993.

Questa è l'intenzione dei firmatari dell'ordine del giorno ed auspichiamo che il relatore ed il Governo lo accolgano di modo tale che l'Esecutivo possa rivedere le disposizioni assunte non più tardi della settimana scorsa. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, che invito anche ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1, testè illustrato dal senatore Sposetti.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, i colleghi intervenuti nel dibattito, sia pure sotto angolature diverse, hanno confermato la mia relazione, ad eccezione del senatore Golfari, Presidente della Commissione ambiente, che ha sollevato dubbi, perplessità e critiche non solo al testo degli articoli 23 e 24 del decreto-legge del Governo ma anche ad alcuni emendamenti che la Commissione, sul problema dei rifiuti, ha approvato.

Le norme approvate dalla Commissione hanno ricevuto larga adesione perchè dettate dall'esperienza che ci proviene dalla Associazione nazionale dei comuni d'Italia. I nostri comuni si sono trovati di fronte ad oggettive difficoltà nell'applicazione di queste norme e molti nostri amministratori sono sottoposti a vari procedimenti, anche di carattere penale, per il mancato adeguamento a detta normativa. Della

materia - e mi scuso con lei, signor Presidente, e con i colleghi - il relatore ha scarsissima competenza e quindi non ha difficoltà ad affermare che non conosce nei particolari la questione: si è rimesso alla valutazione della presidenza della Associazione nazionale dei comuni d'Italia che ha sollecitato (mi pare per l'articolo 23) l'approvazione del relativo emendamento. Trovo singolare che nel testo del Governo, proprio all'articolo 23 (e mi meraviglio che su questo non si facciano obiezioni critiche e non si elevino perplessità), si legga che gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti per il quadriennio 1990-1993: si detta una norma di indirizzo per definire gli obiettivi minimi di riciclaggio per il quadriennio 1990-1993 come se fossimo non già alla metà del 1993 ma nel 1989. (*Interruzione della senatrice Procacci*). Senatrice Procacci, mi consenta di ripetere quello che ho detto prima con grande franchezza e credo con onestà intellettuale in merito a tale aspetto specifico. Debbo rilevare queste incongruenze.

Signor Presidente, mi pare che, sia pure con quelle perplessità che sono state sollevate, il disegno di legge debba essere approvato affinché soprattutto si possa porre la parola «fine» a questa vicenda.

Già nella precedente legislatura era stato posto il tema delicato della proroga dei termini. Ricordo in modo particolare che la Commissione affari costituzionali della Camera, di cui era autorevole componente la nostra collega, senatrice Barbieri, aveva pregato il Governo di non emanare più decreti-legge in materia di proroga dei termini. Il Governo, per la verità, a settembre aveva predisposto non un decreto-legge ma un disegno di legge (recante il numero 624), pregando il Parlamento di assegnargli una corsia preferenziale tale da consentire il suo varo definitivo entro il 31 dicembre 1992; diversamente sarebbe «scattato» - direi per una necessità legislativa - l'obbligo dell'emanazione di un decreto-legge per l'utilizzazione dei fondi non utilizzati per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, le sedi per le caserme dei carabinieri, i progetti finalizzati (materia di cui lei, collega Sposetti, è maestro), e così via.

Il Governo quindi il 30 dicembre ha dovuto emanare un decreto-legge e ad agosto 1993 siamo ancora nelle «secche» dei lavori parlamentari, per cui non riusciamo a convertire in legge il decreto-legge: questo provvedimento sta diventando un treno immenso, infinito, con articoli dietro articoli, emendamenti dietro emendamenti.

Detto questo, onorevole Presidente, mi pare di non aver null'altro da aggiungere rispetto alle osservazioni svolte dai colleghi, che ringrazio per essere intervenuti in Aula e per la collaborazione offerta anche in sede di Commissione.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno sottoscritto dal senatore Sposetti e da molti altri colleghi, ordine del giorno che per la verità ha assunto dimensioni vaste per il suo riferimento alla «tassa per il medico sui morti»: in realtà qui si pone un impegno generico al Governo di rinviare al 31 ottobre il versamento di tale tassa. Il relatore comunque, di fronte ad una sottoscrizione quasi unanime da parte dei Gruppi parlamentari, non ha altra strada che esprimere il proprio parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito ad esprimere anche il proprio parere sull'ordine del giorno n. 1.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo (lo dico in anticipo) è favorevole ad accogliere l'ordine del giorno testè illustrato dal senatore Sposetti, impegnandosi ad assumere le conseguenti iniziative.

Circa il disegno di legge di conversione del decreto-legge, che differisce – non «proroga» – alcuni termini, voglio ricordare che di esso ci si interessa sin dai mesi di dicembre 1991-gennaio 1992. Alle iniziali norme di proroga dei termini altre e numerose se ne sono aggiunte, che investono anche materie all'inizio non contemplate.

Ancora una volta questo provvedimento giunge all'esame del Senato (lo licenziamo il 29 aprile 1993); così come approvato dalla 1^a Commissione, esso ripete quasi interamente la disciplina che quest'Aula sanzionò con il proprio voto. Anche per questo il Governo sollecita l'approvazione del testo, così come di quasi tutti gli emendamenti approvati in sede di Commissione, ai quali il Governo avrebbe voluto poter aggiungerne uno concernente il rimborso totale agli enti locali delle spese elettorali. Questa materia formerà oggetto di altro provvedimento che il Ministero dell'interno presenterà al Consiglio dei ministri, nella convinzione precisa, non offuscabile nè modificabile che bisogna garantire l'autonomia finanziaria dei comuni anche evitando di accollare ad essi oneri non concernenti le loro funzioni e le loro competenze.

Io ritengo superfluo, starei per dire quasi tanto noioso quanto la reiterazione dei decreti-legge, ripetere argomenti a sostegno del decreto-legge nel suo complesso, trattandosi di provvedimento che, certo, investe un ventaglio di discipline e di materie che forse avrebbero richiesto altrettanti autonomi disegni di legge. Il Governo, per quanto di sua competenza, nelle materie nelle quali nessuna proposta o disegno di legge è stato presentato, ha sollecitato i propri uffici a predisporre gli strumenti operativi idonei a consentire la stesura di normative specifiche; al tempo stesso, però, ha avvertito l'obbligo di sollecitare le Commissioni di merito, che devono trattare alcuni disegni di legge di iniziativa del Governo e di iniziativa parlamentare da tempo pendenti, per un loro esame e una loro approvazione, al fine di evitare che nel futuro immediato altri decreti-legge di differimento di termini debbano essere portati all'esame del Parlamento. Infatti siamo convinti che questo modo di legiferare non sia il più idoneo a rispondere ai criteri che devono essere seguiti nella stesura, nell'esame e nella valutazione dei provvedimenti legislativi, i cui caratteri di generalità, di astrattezza e di temporalità non devono essere dimenticati, eventualmente anche estendendo ad alcune materie la delegificazione che non può e non deve rimanere un momento astratto di dibattito culturale o di segnalazione convegnistica.

Il Governo raccomanda perciò all'Assemblea del Senato la ripetizione del voto che la stessa espresse nell'aprile 1993, anche su quegli emendamenti – sebbene non figurino nel testo del decreto-legge – su

cui il rappresentante del Governo a quell'epoca si espresse favorevolmente e che ritiene tuttora essenziali per un corretto funzionamento dell'attività amministrativa.

La urgenza del voto nasce anche dall'esigenza di invitare l'altro ramo del Parlamento ad approvare definitivamente, prima delle ferie estive, il provvedimento, per chiudere questa pagina senza dar luogo ad un nuovo differimento dei termini per l'esame del provvedimento stesso.

Per questi motivi raccomando all'Assemblea l'espressione di un voto favorevole sul testo così come licenziato dalla 1ª Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, come lei ha sentito, sull'ordine del giorno di cui lei è primo firmatario è stato espresso parere favorevole da parte del relatore e da parte del Governo. Insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

SPOSETTI. Sì, signor Presidente, è opportuno il voto, vista la delicatezza della materia così che il pronunciamento dell'Aula dia modo al Governo di sentirsi più sostenuto nelle eventuali, augurabili decisioni che dovrebbe adottare nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente.

CANDIOTO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 1346 esprime per quanto di propria competenza, a maggioranza, il proprio parere favorevole».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, fa presente, in primo luogo, che l'emendamento 4.0.3 è superfluo, in quanto già contenuto in altra disposizione normativa. Osserva poi che la prima parte del comma 1, dell'emendamento 12.0.1, modificando una norma recentissimamente approvata in tema di pensionamento degli insegnanti, rischierebbe di originare gravi problemi interpretativi ed applicativi».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992, n. 512, 2 marzo 1993, n. 48, e 28 aprile 1993, n. 130.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 16 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, dell'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 27 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

(Piano regolatore generale degli acquedotti)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.

Articolo 2.

(Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali)

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.

Articolo 3.

(Impiantistica sportiva)

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti

locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

Articolo 4.

*(Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994
e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali
dei contributi erariali)*

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993.

3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire i seguenti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

«Art. 4-bis.

(Programmi pluriennali)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: "articolo 44" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 49, comma 12"».

«Art. 4-ter.

(Agevolazioni per i contribuenti)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, le parole: "30 aprile 1993" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".

4.0.3

LA COMMISSIONE

«Art. 4-bis.

1. Per i comuni che non avessero proposto ricorso ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, e nei soli casi in cui siano verificati da parte dei competenti uffici tecnici erariali errori materiali nella determinazione delle tariffe d'estimo, il termine di presentazione dei ricorsi è prorogato di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

4.0.5

GIOVANOLLA, BARBIERI

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. L'emendamento 4.0.2 sopperisce ad un errore materiale della legge n. 32 del 1992.

Per quanto concerne l'emendamento 4.0.3, la Commissione bilancio afferma che esso risulterebbe superfluo, in quanto tale norma è già contenuta in altra disposizione normativa; il relatore al riguardo risponde richiamandosi alla massima *quod abundat non vitiat*. Quindi, ne propongo l'approvazione.

GIOVANOLLA. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.5 prevede la proroga del termine fissato nell'8 maggio 1993, previsto dall'articolo 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo alla facoltà concessa ai comuni di presentare ricorso, presso le commissioni censuarie provinciali, in merito alle tariffe d'estimo e alle rendite degli immobili. Si propone in sostanza una proroga del termine di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quei casi in cui si siano verificati errori materiali nella determinazione delle tariffe d'estimo da parte dei competenti uffici tecnici erariali. Propongo tale emendamento, insieme alla collega Barbieri, in quanto si sono verificati casi del seguente tipo: in alcune città, proprio in conseguenza di errori materiali, sono stati assegnati ad immobili di periferia tariffe di estimo e livelli di rendita più elevati rispetto ad immobili dei centri storici, notoriamente di maggior pregio. Con tale emendamento in casi come questi si dà quindi la possibilità di risolvere distorsioni che hanno determinato iniquità fiscali in molte famiglie e in molti cittadini.

FERRARI Karl. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI Karl. Signor Presidente, prendo la parola in merito all'emendamento 4.0.3, presentato dalla Commissione, che ringrazio per aver riproposto un emendamento già approvato a suo tempo dal Senato. La Commissione bilancio, nel suo parere, ha affermato che tale norma sarebbe prevista già da altra disposizione normativa: il relatore al riguardo ha dichiarato che quello che abbonda non nuoce, ma io vorrei aggiungere che sarebbe opportuno sapere quale sia il termine previsto da tale altra disposizione normativa. Nel presente emendamento si prevede il termine del 31 dicembre 1993, che ritengo necessario per dare a tutti la possibilità di mettersi in regola; diversamente il termine del 31 luglio risulterebbe oggi di fatto superato.

Vorrei permettermi però di esprimere insoddisfazione e meraviglia nei confronti del Governo che in precedenti occasioni, in sede di esame di questo e di altri emendamenti – mi riferisco ad esempio a quelli tendenti ad aggiungere gli articoli 27-ter e 41-ter, sui quali dopo non tornerò, trattando essi di questioni analoghe – si era impegnato, in caso di reiterazione del provvedimento stesso, a far propri tali emendamenti. Tutto ciò non si è verificato; il Governo non ha mantenuto il proprio impegno formulato dal sottosegretario Murmura, con la giustificazione che ha emanato un nuovo decreto-legge il giorno precedente alla discussione in questa Assemblea. Questo sarà anche vero, ma quel decreto è poi decaduto e successivamente è stato reiterato: in questo caso il Governo avrebbe avuto due mesi di tempo – come aveva promesso e come non ha fatto – per fare propri i suggerimenti di questa Assemblea.

Pertanto invito i colleghi ad approvare tutti gli emendamenti in esame e, qualora il decreto-legge dovesse nuovamente decadere, il Governo a recepire finalmente i loro contenuti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, dichiaro subito che sono favorevole all'emendamento 4.0.5. Tuttavia, vorrei pregare il collega Giovanolla, che lo ha illustrato, di volerlo modificare nel senso che tra breve illustrerò.

Io temo che il differimento del termine di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso da parte dei comuni, limitato ai «soli casi in cui siano verificati da parte dei competenti uffici tecnici erariali errori materiali nella determinazione delle tariffe d'estimo», sia eccessivamente limitativo e possa dar luogo a difficoltà di interpretazione. Pertanto, proporrei ai colleghi Giovanolla e Barbieri di eliminare l'inciso che ho prima letto e di differire il termine – non prorogarlo, perchè è già scaduto – di quarantacinque giorni, o anche di trenta giorni (che sarebbero sufficienti) per poter proporre il ricorso. In tal modo si lascia ai comuni la valutazione del caso: effettivamente si sono verificate notevolissime disparità di trattamento tra abitato ed abitato,

tra zona e zona. Pertanto, un ricorso che possa far rideterminare le tariffe ed i valori da parte degli uffici tecnici competenti è senz'altro opportuno.

In conclusione, esprimo parere favorevole, ma invito i presentatori ad eliminare una dizione che potrebbe apparire eccessivamente rigorosa e dar luogo a difficoltà interpretative.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo sugli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3 della Commissione è favorevole e sull'emendamento 4.0.5 è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Giovanolla, accoglie la modifica proposta dal relatore?

GIOVANOLLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 4.0.5.

CANDIOTO, *segretario*:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. Per i comuni che non avessero proposto ricorso ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, il termine di presentazione dei ricorsi è differito di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4.0.5 (Nuovo testo)

GIOVANOLLA, BARBIERI

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.5, presentato dai senatori Giovanolla e Barbieri, nel nuovo testo.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

(Presentazione del rendiconto per le spese elettorali)

1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, è fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 6, comma 17-bis, numero 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 1° gennaio 1993"».

5.0.100

PELLEGATTI, NERLI, SENESI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

PELLEGATTI. Signor Presidente, recentemente abbiamo convertito in legge il decreto-legge n. 148 del 1993, relativo all'occupazione. In quel provvedimento era inserito un articolo che di fatto estendeva ai lavoratori autoferrotranvieri, dipendenti da aziende fallite o messe in liquidazione, la possibilità di accedere alla cosiddetta «mobilità lunga». Tale norma prevedeva questa possibilità per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende che comunque sono fallite dopo la conversione di quel decreto.

Sta di fatto che le varie sedi INPS stanno dando interpretazioni diverse tra di loro. C'è chi ritenendo gli autoferrotranvieri appartenenti a categorie non licenziabili ritiene siano beneficiari anche quei lavoratori che sono dipendenti da aziende fallite e messe in liquidazione fin dal 1° gennaio 1993, mentre altre sedi INPS danno un'interpretazione diversa.

Voglio specificare che si tratta di alcune decine, forse di poche centinaia di lavoratori, non di più e pertanto, poichè ci sono interpretazioni diverse da parte delle varie sedi INPS provinciali, abbiamo pensato di presentare questo emendamento che sostanzialmente interpreta la norma contenuta sia nel decreto che regola il contratto di lavoro degli autoferrotranvieri, sia nel decreto n. 148.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, poichè si tratta di una norma interpretativa il parere del relatore è favorevole.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.100, presentato dalla senatrice Pellegatti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Consorzio per la gestione di servizi)

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti».

2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la parola: «pubblici,» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le comunità montane,».

6.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

(Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali)

1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1993».

2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1».

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Collocamenti in aspettativa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si applicano senza alcuna esclusione a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati».

«Art. 7-ter.

(Prestazioni di ricovero e cura)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è aggiunto il seguente comma:

“4-bis. Tra le prestazioni di cui al comma 4 sono comprese anche le prestazioni rese, dietro corrispettivo, dai comuni e dalle unità sanitarie locali nei confronti dei soggetti indicati al medesimo comma 4, sia con proprio personale ovvero tramite personale a convenzione”».

7.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, a nome del Governo esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8.

(Università degli studi di Siena)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena».

Articolo 9.

*(Interventi a favore della comunità scientifica
e delle associazioni di volontariato)*

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Articolo 10.

(Recupero della base contributiva)

1. È prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Articolo 11.

(Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari)

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 settembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo».

Articolo 12.

(Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate)

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 ottobre 1993.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Collocamento a riposo del personale scolastico)

1. Per l'anno 1993, gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1°

settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° gennaio 1994, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata.

2. Il personale di cui al comma 1 rimarrà a disposizione delle scuole in cui presta servizio dal 1° settembre al 31 dicembre 1993, per supplenze e altri compiti di istituto. I posti ricoperti dal predetto personale devono considerarsi vacanti».

12.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo, con particolare riferimento al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, prendo atto che la 5ª Commissione, dopo aver espresso un parere nettamente contrario ai sensi dell'articolo 81 della nostra Costituzione, ha modificato il parere stesso affermando che questa norma potrebbe creare delle gravi difficoltà interpretative con la norma già approvata con il decreto-legge n. 155.

Penso che qualche difficoltà interpretativa ci sia, ma il relatore non può non farsi carico del voto pressochè unanime della Commissione affari costituzionali nel portare all'approvazione del Senato questa stessa norma.

Ricordo che analoga ed identica norma è stata approvata dal Senato in data 28 aprile 1993, per cui insisto perchè siano superate le osservazioni critiche della Commissione bilancio e si voti il testo come formulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo come fu favorevole nella discussione svoltasi lo scorso aprile su questo provvedimento, lo è anche oggi facendo sommamente rilevare che la Commissione bilancio non ha formulato una valutazione che attiene alle sue specifiche competenze, ma ha investito il merito del provvedimento.

La legge in vigore prevede una diversa fattispecie e disciplina in maniera diversa non questa ma materia analoga o quasi: questa norma ha perciò una originalità ed una peculiarità normativa e per questo il Governo ritiene possa essere approvata.

Esprimo pertanto parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei riferirmi soprattutto al parere della 5ª Commissione. Effettivamente una norma analoga è contenuta in altro decreto-legge, però essa crea un'ulteriore disparità. Con il presente emendamento la Commissione ha quindi ritenuto di poter evitare una discriminazione fra il personale scolastico e tutto il rimanente personale dell'impiego pubblico e privato, in relazione al trattamento di quiescenza: le recenti disposizioni gli impedivano infatti di andare anticipatamente in pensione fino al 1º gennaio 1994 e per il personale della scuola si sarebbe trattato di un ulteriore differimento. La norma citata dalla 5ª Commissione creerebbe invece un'ulteriore discriminazione all'interno del mondo scolastico a seconda della disponibilità o meno di posti. Noi riteniamo che l'emendamento in esame collochi tutti sullo stesso piano e pertanto, per una ragione di equità, la Lega Nord esprime voto favorevole.

BARBIERI. Domando per parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PDS all'emendamento 12.0.1 della Commissione che - a mio avviso - non confligge affatto con quanto è già previsto nel decreto-legge n. 155. Già avevo avuto occasione - lo ricordava il collega Speroni - di sottolineare la disparità di trattamento che con quella norma si introduceva. Pertanto, oggi, approvando questo emendamento che ovviamente, alla luce di quanto già approvato con il decreto n. 155, vede la sua portata, in termini numerici, ridotta perchè molte posizioni sono state sistemate attraverso quel decreto, cerchiamo di consentire un trattamento equo per quella parte del personale che non ha potuto usufruire, perchè esclusa a causa della sua posizione in graduatoria, dei benefici del decreto n. 155, mettendola ugualmente in grado di risolvere il problema dei quattro mesi che vanno dal settembre alla fine di dicembre dell'anno in corso.

MAGLIOCCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, prendo la parola soltanto per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 13, 14 e 15 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 13.

(Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

Articolo 14.

(Progetti finalizzati)

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto Efficienza Milano».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15.

(Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga)

1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 16.

(Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento)

1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1° gennaio 1993.

2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole da: «così come» fino a: «successive modificazioni» con le seguenti: «individuati dal Ministro dell'interno».

16.2

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede altresì ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle

attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, d'intesa con il Ministro del tesoro, alla revisione delle tariffe per i servizi a pagamento effettuati nelle attività di spettacolo dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni».

16.3

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 121, è soppresso.

16.1

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1990, n. 121, è aggiunto in fine il seguente comma:

“7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle elisuperfici sopraelevate”».

16.4

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.4 si illustrano da sè. Voglio soltanto richiamare l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 16.3, che viene a stabilire una disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo. Si tratta infatti di una norma che ha dato luogo a molte osservazioni e su cui si è incentrata l'attenzione da parte della Commissione che si è risolta poi attraverso la normativa contenuta nell'emendamento 16.3, che affronta, in modo sistematico, il problema della vigilanza nell'ambito dello spettacolo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo è favorevole a tutti e quattro gli emendamenti. Faccio presente, relativamente all'emendamento 16.3, che è in corso di elaborazione un regolamento in materia - questa norma certamente ne faciliterà l'esame - sul quale è stato richiesto anche il parere del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 17 e 18 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 17.

(Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

Articolo 18.

(Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai

sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 19.

(Interventi nel settore cantieristico e armatoriale)

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «7560 e 7581» sono sostituite dalle seguenti: «7560, 7581 e 8052».

19.100

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, relativamente al personale in servizio al Ministero della marina mercantile, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1993 e di lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi successivi 1994 e 1995.

1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis si fa fronte per gli anni 1993, 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

19.3

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MURMURA, *sottosegretario di Stato, per l'interno*. L'emendamento 19.100 si illustra da sè, signor Presidente, poichè si tratta soltanto di un'imputazione di spesa.

RUFFINO, *relatore*. Anticipo il parere favorevole del relatore all'emendamento presentato dal Governo. L'emendamento 19.3 concerne una spesa di 200 milioni per il personale in servizio presso il Ministero della marina mercantile.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento presentato dalla Commissione.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.100 presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Contributo al fondo di solidarietà nazionale della pesca)

1. Al fondo di solidarietà nazionale della pesca di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72, è assegnato, per l'anno 1993, un contributo di lire 5 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 1, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

19.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Si tratta di un contributo al fondo di solidarietà nazionale della pesca, determinato in 5 miliardi, che trova capienza nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 20.

(Programma di metanizzazione del Mezzogiorno)

1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma operativo « metanizzazione » delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.

Articolo 21.

(Cooperazione allo sviluppo)

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Articolo 22.

*(Disciplina transitoria in materia di autorizzazione
alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)*

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 23.

*(Proroga del termine in materia di riciclaggio
dei contenitori per liquidi)*

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

«Art. 23.

*(Proroga del termine in materia di riciclaggio
dei contenitori per liquidi)*

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori ed imballaggi per liquidi prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988, è differito al 31 marzo 1994.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente adotta i provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dall'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o le aziende municipalizzate o i loro concessionari, ed i consorzi obbligatori, istituiti a norma dell'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988, stipulano le convenzioni di cui al citato articolo 9-*quater*, comma 4. Tali convenzioni sono stipulate anche con i comuni aventi un minor numero di abitanti, quando i comuni stessi siano compresi nello stesso bacino di utenza di comuni aventi più di 15.000 abitanti.

5. Gli obiettivi minimi di riciclaggio definiti ai sensi del comma 1 vanno riferiti alle quantità dei contenitori ed imballaggi per liquidi relative ai comuni nei quali è stata attivata la raccolta differenziata e si intendono comunque conseguiti se i consorzi obbligatori hanno riciclato l'intera quantità raccolta e consegnata dai comuni. A tal fine i comuni, le aziende municipalizzate ed i consorzi di cui al comma 4 sono tenuti, entro il mese successivo alla scadenza del quadriennio, a trasmettere i relativi dati al Ministero dell'ambiente.

6. Il comma 3 dell'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 475 del 1988, è sostituito dai seguenti:

“3. Sono obbligati a partecipare al consorzio per la plastica:

a) i produttori e gli importatori di materie destinate alla fabbricazione dei contenitori;

b) gli utilizzatori dei contenitori che per primi immettono sul mercato i prodotti imballati;

c) una rappresentanza delle associazioni dei produttori di contenitori e delle imprese distributrici.

3-bis. Le quote di adesione al consorzio dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dovranno essere ripartite in proporzione al contributo di riciclaggio del 10 per cento di cui al comma 7 che andrà

pertanto suddiviso e corrisposto, nella misura del 5 per cento ciascuno, dai predetti soggetti e così pariteticamente nelle successive determinazioni da parte del Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

23.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 23.1 della Commissione, per la verità, il relatore si è già intrattenuto nel replicare alle osservazioni critiche del collega senatore Golfari.

Il relatore precisa che questo emendamento è il frutto di una esperienza dei comuni d'Italia che ritengono indispensabile che esso venga approvato per dare risposta al problema del riciclaggio dei contenitori per i liquidi.

Io ho preso atto di questo emendamento così come è stato formulato; era già stato approvato, ad eccezione del punto 3, dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 aprile, per cui il relatore non può fare altro che richiamare la necessità della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto contrario del Gruppo del PDS a questo emendamento. Io mi rendo conto che il relatore Ruffino ha tentato con questo emendamento di raccogliere esigenze che venivano prospettate dall'associazione dei comuni rispetto ad una materia in cui le leggi a tutela dell'ambiente non sono sicuramente di facile applicazione. E tuttavia, se noi accediamo a queste continue richieste di procrastinare e modificare normative che hanno l'obiettivo fondamentale di provvedere alla salute di tutti noi e dell'ambiente, a mio avviso non apriamo una strada positiva. Peraltro quest'Assemblea ha avuto modo di ascoltare le riserve pesanti espresse dal Presidente della Commissione ambiente proprio in relazione a questo emendamento.

Noi in Commissione eravamo già stati contrari al testo del Governo in questa materia, siamo contrari anche all'emendamento proposto dalla Commissione.

MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, non voglio aggiungere nulla alle argomentazioni già esposte da chi mi ha preceduto, ed anche dal collega Golfari. Voglio dire solo che nella regione Lombardia su circa 1.400 comuni, 1.100 hanno una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il che significa che escludiamo buona parte della regione. Se questo emendamento verrà approvato, di fatto non si procederà con questa impostazione, ma si permetterà a molta parte del territorio italiano di non seguire queste regole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1 presentato dalla Commissione.

È approvato.

GRASSANI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 24.

(Catasto dei rifiuti)

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 31 ottobre 1993, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai

rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, i competenti uffici provvedono a riportare sulla modulistica conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992 i dati indicati nelle denunce di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».

24.1

SPERONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I competenti uffici provvedono a riportare sulla modulistica conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992 i dati indicati nelle denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».

24.2

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere, i seguenti:

«5-bis. Sono esclusi dall'obbligo di denuncia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, i rifiuti derivanti da lavorazioni di origine non industriale, assimilabili agli urbani, in quanto vengano conferiti, direttamente o a mezzo apposita convenzione, al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

5-ter. La presentazione delle denunce annuali relative ai rifiuti destinati al recupero di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente 14 dicembre 1992, è effettuata a partire dall'entrata in vigore della disciplina giuridica di esatta individuazione

della natura dei medesimi, delle operazioni di recupero e delle modalità di gestione, in attuazione della normativa comunitaria in materia».

24.3

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPERONI. L'emendamento 24.1 mira ad agevolare i cittadini più diligenti. La norma infatti, così come proposta dal Governo, pone a carico di coloro che già hanno proceduto ad adempiere ai loro obblighi, secondo la vecchia normativa, il rifacimento dell'intera procedura, a causa di un ritardo degli uffici. In questo caso si favoriscono coloro che non avevano adempiuto.

Con questo emendamento si afferma che, poichè gli uffici hanno già acquisito gli elementi attraverso la vecchia modulistica, gli uffici stessi riporteranno sulla nuova modulistica tale procedura. Si trasferisce questo onere dal cittadino alla pubblica amministrazione, il che mi sembra più che corretto.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 24.2, presentato dalla Commissione, è identico all'emendamento 24.1, presentato dal senatore Speroni; si differisce soltanto per le parole iniziali: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3,». Per il resto sono identici e per questo anticipo fin d'ora il parere favorevole sull'emendamento del senatore Speroni che ricalca quello della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole ai tre emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Speroni.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 24.2 è assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 24.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 24, inserire i seguenti:

«Art. 24-bis.

(Proroga del termine relativo alle caratteristiche del latte crudo)

1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, è differito al 31 dicembre 1994».

24.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 24-ter.

(Autorizzazione sanitaria per la produzione di latte crudo)

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente ovvero di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità».

24.0.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, ci siamo occupati anche del latte crudo e delle vaccherie ed in Commissione abbiamo approvato, a larghissima maggioranza, gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 25 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 25.

*(Conservazione dei residui dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente)*

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 26 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 26.

*(Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46,
in materia di installazione di impianti)*

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è sostituito dal seguente:

“2. In particolare gli impianti elettrici devono essere protetti o mediante impianti di messa a terra associati ad interruttori differenziali ad alta sensibilità o, in alternativa, mediante altri sistemi equivalenti di protezione”».

26.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 27 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 27.

(Norma per l'informazione del consumatore)

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

27.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione aveva ritenuto di sopprimere l'articolo 27, che recita: «I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994». Le norme cui ci si riferisce riguardano l'informazione del consumatore e sono contenute nel testo del decreto-legge in esame.

Il relatore deve riferire che la Commissione ha approvato questo emendamento soppressivo dell'articolo 27. Peraltro ritengo doveroso far presente all'attenzione del Senato l'opportunità - *melius re perpensa* - di valutare la soppressione di tale norma. Vedo dei segni di dissenso rispetto a questa mia interpretazione, però desidero che essa rimanga agli atti.

La legge 10 aprile 1991, n. 126, disciplina le norme per l'informazione del consumatore, stabilendo anche sanzioni di carattere penale per coloro che non vi provvedono. Senonchè, al secondo comma dell'articolo 1 si dice espressamente: «Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 1». Orbene, onorevoli colleghi, debbo con rammarico riferire che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ha provveduto ad emanare il regolamento, come era tenuto a fare entro centottanta giorni, cioè entro la fine del 1991.

È una grave inadempienza, ma nonostante questo è applicabile la norma che vieta il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riproduca in lingua italiana le indicazioni richieste e che prevede le relative sanzioni.

Onorevoli senatori, io credo sia opportuna una riflessione. Qualcuno maliziosamente afferma che vi sono degli interessi che impediscono la rapida emanazione del regolamento. Allora sarebbe giusto che noi impegnassimo con un ordine del giorno il Ministro dell'industria ad emetterlo immediatamente. Sopprimere però la norma quando manca il regolamento che ne consenta la concreta attuazione non mi sembra del tutto corretto e opportuno. Riferisco queste osservazioni all'attenzione del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mantiene l'emendamento 27.1?

RUFFINO, *relatore*. Non posso non mantenerlo, trattandosi di un emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole al testo che ha presentato, quindi non può che essere contrario all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, io non condivido l'opinione del relatore, in quanto la legge è già sufficientemente chiara; essa prevede taluni obblighi per l'informazione del consumatore e il fatto che il Ministero sia gravemente inadempiente non può certo ricadere sul consumatore stesso.

Del resto anche l'industria tarda a conformarsi alla disciplina, tant'è vero che anche per prodotti provenienti dalla Comunità europea sovente l'indicazione in italiano differisce dalla pura e semplice traduzione del testo in lingua straniera. Ciò indica una certa volontà di non dare al consumatore un'informazione completa.

Si potrebbe fare un'infinità di esempi; per brevità ne riporto uno solo, quello delle marmellate. Sui vasetti di marmellata c'è scritto qual è il contenuto in frutta, ma non quanta frutta di quel tipo è presente nella confezione. Se in un vasetto di marmellata di ciliegie si indica che vi è il 60 per cento di frutta, non vuol dire che c'è il 60 per cento di ciliegie. Noi ci auguriamo che invece il consumatore sappia quanta percentuale di ciliegie è contenuta in una marmellata di ciliegie.

Ripeto che questo è solo un esempio, ma indica come ci sia questa volontà di informare il meno possibile il consumatore.

E queste sono bazzecole, perchè se poi andiamo a quella parte della legge che parla di sicurezza, di salute, eccetera, la situazione è ancora più grave.

Per questo annuncio il nostro voto favorevole all'emendamento 27.1.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, anche noi intendiamo votare a favore dell'emendamento soppressivo dell'articolo 27. Non ci hanno convinto le argomentazioni del relatore, che ha oggi delle perplessità rispetto a questo emendamento che pure la Commissione aveva votato; non ci convincono perchè ricordo che abbiamo esaminato attentamente i testi di legge di cui qui si chiede di prorogare i termini e abbiamo constatato come questi, anche in assenza di regolamenti applicativi, abbiano tutte le caratteristiche per poter essere rispettati.

Allora, delle due l'una: o i produttori hanno interesse a non informare i consumatori in maniera precisa circa il contenuto delle confezioni poste in vendita (e questa sarebbe l'ipotesi peggiore, rispetto alla quale una connivenza sarebbe sicuramente ed estremamente de-

precabile) o i produttori stessi, che hanno già «sistemato» i contenuti dei loro prodotti, vogliono smaltire le vecchie etichette perchè non vogliono andare a rinnovare questa parte delle confezioni; in questo caso, sicuramente meno deleterio, ma anche sicuramente di minore rilievo è l'argomento che spinge nella direzione della proroga.

Quindi in ogni caso noi siamo perchè sia mantenuto l'emendamento soppressivo.

RUFFINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, io comprendo le argomentazioni dei colleghi Speroni e Barbieri. Faccio peraltro osservare che l'obiettivo loro, rivolto ai produttori di questa merce, è un obiettivo apparentemente giustizialista ma inopportuno, perchè la norma va a colpire, onorevoli colleghi non soltanto i prodotti bensì anche il commerciante che ha questi prodotti nella propria bottega modestissima: e il commerciante che detiene questi prodotti che non sono perfettamente in regola, (perchè, fra l'altro, manca il regolamento), viene punito con una sanzione amministrativa da 1 milione a 50 milioni di lire.

Se si ritiene una cosa giusta, onorevoli colleghi, questa norma, io lo lascio giudicare a chiunque. Il modesto commerciante di un modesto paese è sottoposto ad una sanzione amministrativa da 1 milione a 50 milioni: onorevoli colleghi, non si tratta quindi di smaltire della merce, si tratta di dare delle responsabilità, sia pure di carattere amministrativo, a dei commercianti modestissimi così che, se viene approvato l'emendamento 27.1 della Commissione e quindi viene soppresso l'articolo 27 (che differiva poi solo al 31 dicembre 1993 la normativa), si possono determinare delle gravissime ingiustizie a carico di povera gente che viene punita dalla magistratura in modo pesante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti e dei subemendamenti ad essi relativi:

All'emendamento 27.0.1, sopprimere il comma 1.

27.0.1/2

BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO

All'emendamento 27.0.1, al comma 1, dopo le parole: «procuratori legali», sono aggiunte le seguenti: «o di dottori commercialisti o di ragionieri collegiati».

27.0.1/1

ROSCIA, PAGLIARINI, PAINI, GUGLIERI, SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo 27, inserire i seguenti:

«Art. 27-bis.

(Validità dei patti in deroga alla normativa sulle locazioni di immobili)

1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: «con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali», sono inserite le seguenti: «o con l'assistenza di avvocati o di procuratori legali».

2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo le parole: «degli articoli 24 e 30 della citata legge n. 392 del 1978.», sono aggiunte le seguenti: «Sono altresì validi i contratti stipulati dalle parti secondo le disposizioni del presente decreto».

27.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 27-ter.

(Disposizioni per la stipulazione dei patti in deroga alla normativa sulle locazioni di immobili nella provincia di Bolzano)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

“2-ter. Nella provincia di Bolzano le parti possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978, ai sensi del comma 1 del presente articolo, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello provinciale o con l'assistenza di avvocati o di procuratori legali.

2-quater. La maggior rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 2-ter è accertata dal consiglio provinciale”».

27.0.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BARBIERI. Signor Presidente, intervengo per illustrare il subemendamento 27.0.1/2.

Nell'emendamento 27.0.1 della Commissione, che si riferisce ai cosiddetti patti in deroga per quello che riguarda la gestione dell'equo canone, si consente, per la stipula di questi patti in deroga, che attualmente la legge riserva all'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro organizzazioni provinciali, anche l'assistenza di avvocati o di procuratori legali.

Noi non siamo favorevoli a tale emendamento, perchè riteniamo che, in questo caso, non ci si trovi di fronte ad un'ingiusta esclusiva

concessa alle rappresentanze di queste organizzazioni, ma che, trattandosi di una materia particolarmente delicata, in cui generalmente l'inquilino si trova a essere il contraente più debole, in qualche modo il regime previsto dalla legge consente una maggiore unitarietà dei comportamenti e consente la possibilità di controllare la gestione di queste deroghe, che altrimenti potrebbero essere particolarmente lesive delle parti in causa meno forti.

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 27.0.1/1, tende molto semplicemente ad estendere, oltre che agli avvocati ed ai procuratori legali, anche ai dottori commercialisti ed ai ragionieri la possibilità di assistere le parti nella stipulazione di questi contratti. Trattandosi di contratti il cui aspetto principale non è tanto la valenza giuridica quanto il contenuto economico, riteniamo opportuno che queste categorie, le quali curano appunto gli aspetti economici dei contratti, possano essere coinvolte insieme agli altri soggetti indicati dal testo.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, nell'illustrare gli emendamenti 27.0.1 e 27.0.2 anticipo il parere sui subemendamenti.

L'emendamento 27.0.1 estende l'assistenza degli avvocati e dei procuratori legali per la validità dei patti in deroga alla normativa sulla locazione di immobili. Tale norma evidentemente si contrappone alla proposta soppressiva illustrata dalla collega Barbieri. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 27.0.1/2, facendo peraltro rilevare che tale proposta appare in fondo una difesa corporativo-sindacale delle organizzazioni provinciali e delle associazioni sindacali. Perchè non si deve consentire anche agli avvocati, ai procuratori legali, ai commercialisti (come propone l'emendamento 27.01/1) la possibilità di assistere il cittadino?

Inoltre, l'emendamento 27.0.1 prevede la possibilità che i patti in deroga siano stipulati direttamente dai cittadini. Questi, evidentemente, non sono dei *minus habens*, ma possono benissimo stipulare tali patti senza ricorrere nè ad avvocati (consentite a me di dirlo, dato che esercito questa professione) nè a commercialisti nè alle associazioni sindacali di categoria, purchè essi siano conformi alle disposizioni del decreto-legge in esame.

PREIONI. Bisognerebbe includere i notai.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 27.0.1 ha un'importanza fondamentale per quanto riguarda la materia contrattuale delle locazioni.

La legge 8 agosto 1992, n. 359, prevede che soltanto le organizzazioni sindacali possono assistere gli inquilini e i proprietari nel momento in cui stipulano un contratto di locazione. Siccome la materia contrattualistica è riservata a coloro che esercitano la libera profes-

sione e non alle associazioni sindacali, gli avvocati ed i procuratori, ma anche i commercialisti, non possono essere avulsi da questo loro diritto riconosciuto dalla legge. È da tenere presente, inoltre, che le organizzazioni sindacali percepiscono un'indennità nel momento in cui assistono o gli inquilini o i proprietari. *(Suona il telefono portatile del senatore Pontone)*. Chiedo scusa. *(Il senatore Pontone risponde al telefono)*.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, la prego di non tenere mai un comportamento del genere. Questo richiamo riguarda lei ma anche tutti i colleghi.

PONTONE. Chiedo scusa, signor Presidente, ma volevo soltanto interrompere la comunicazione.

Non è possibile che il sindacato diventi *dominus* di tutta la contrattazione in materia di locazioni e che gli inquilini e i proprietari siano assoggettati alla volontà dei sindacati qualora vogliano o debbano stipulare un contratto. Non è possibile che essi debbano pagare «una tangente» ai sindacati per stipulare un contratto di locazione, a parte il fatto che l'assistenza è un diritto riservato unicamente ai procuratori legali, agli avvocati ed ai commercialisti.

Qualora i sindacati avessero assistito gratuitamente gli inquilini ed i proprietari, certamente in quel caso si sarebbe potuto parlare di ruolo sociale. Invece, nel momento in cui percepiscono una quota di iscrizione al sindacato ed un'indennità, ciò significa imporre «una tangente» agli inquilini e ai proprietari quando vogliono stipulare un contratto. Ritengo che questa sia una cosa inammissibile. È giusto invece che proprietari ed inquilini possano stipulare – e quindi perfezionare – i loro contratti di locazione senza bisogno di alcuna consulenza, ma direttamente nel rispetto della legge e della volontà delle parti. *(Applausi dai Gruppi del MSI-DN e della Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, ogni tanto sembra di dover fare difese corporative o d'ufficio. Voglio qui ricordare, relativamente a questo emendamento 27.0.2, che il comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 359 del 1992 prevede la stipula di questi patti in deroga con l'assistenza delle associazioni maggiormente rappresentative.

Si tratta di accordi prevalentemente giuridici nei quali, accanto ai clienti, ai cittadini, alle parti in senso proprio, può darsi figurino anche i loro rappresentanti legali comprese le associazioni cosiddette maggiormente rappresentative, per stipulare e concretizzare un accordo.

Ritengo che l'emendamento, presentato dalla Commissione, meriti accoglimento anche perchè sono sorte numerose dispute davanti all'autorità giudiziaria per l'identificazione di queste associazioni maggiormente rappresentative per la procedura particolare instaurata.

Non vedo pertanto il motivo per il quale ci si possa aprioristicamente opporre all'approvazione di questo emendamento presentato dalla Commissione che, ricordo, venne già approvato da questa Assemblée nell'aprile del 1993.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, sono contrario al 27.0.1/2; per quanto riguarda l'emendamento 27.0.1/1 sono favorevole parzialmente riservando l'estensione ai dottori commercialisti ed escludendo i ragionieri collegiati. Questo per tutelare la dignità professionale delle varie categorie.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dalla Commissione, 27.0.1 e 27.0.2.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, vorrei proporre di aggiungere, all'emendamento 27.0.1/1 oltre alla categoria dei dottori commercialisti e dei ragionieri collegiati, anche i notai che svolgono professionalmente attività di consulenza nelle contrattazioni.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, sono d'accordo con questa proposta.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, sono d'accordo per l'inserimento dei notai ma ribadisco la proposta di togliere il riferimento ai ragionieri collegiati.

D'ALESSANDRO PRISCO. Non capisco cosa c'entrano i notai.

PRESIDENTE. Invito il senatore Preioni a formalizzare l'emendamento perchè bisogna sapere con chiarezza su cosa si vota.

PREIONI. Signor Presidente, la mia proposta è semplicemente quella di aggiungere le parole «o di notai»; sopprimere la categoria dei ragionieri non rientra nelle mie intenzioni, tuttavia non mi oppongo a che ciò avvenga.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dar lettura dell'emendamento 27.0.1/1, così come riformulato dal proponente.

STAGLIENO, *segretario*. «All'emendamento 27.0.1, al comma 1, dopo le parole: "procuratori legali", sono aggiunte le seguenti: "o di dottori commercialisti o di notai o di ragionieri collegiati"».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, confermo il mio parere favorevole all'emendamento.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è invece contrario.

Chiedo comunque che la votazione dell'emendamento avvenga per parti separate. In particolare chiedo che venga messo ai voti l'emendamento 27.0.1/1 fino alle parole: «o di dottori commercialisti o di notai».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.0.1/2.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, quest'ultimo scorcio di discussione mi ha ulteriormente confermato sull'opportunità della soppressione del comma 1 dell'articolo 27-*bis* proposto dalla Commissione. In una sede peraltro impropria – ma non voglio insistere su questo – si mette mano, con successive aggiunte, quindi – mi sia consentito dirlo – anche con una qualche approssimazione, ad una norma che, a suo tempo, soprattutto nell'altro ramo del Parlamento ma anche in questo, in sede di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, fu oggetto di attento esame.

La soluzione trovata in quella sede, che riservava alle sole organizzazioni di conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale l'assistenza per i patti in deroga, derivava da una precisa esigenza. Si comprendeva cioè la novità, per molti versi dirompente, dell'introduzione dei patti in deroga e quindi si vedeva la necessità di un filtro e di una salvaguardia che rendessero il più possibile rigoroso il ricorso alla deroga stessa. Questo è lo spirito della norma, che ha retto alla prova di resistenza di un recente ricorso alla Corte costituzionale. Infatti, se è vero che tale disposizione è stata impugnata per incostituzionalità, la Corte costituzionale ne ha riconfermato invece la legittimità proprio in relazione allo spirito con cui questa normativa, abbastanza rigorosa e ristretta, era stata a suo tempo introdotta.

Ebbene, io credo che soprattutto in questa sede, ma più in generale in assenza di un esame complessivo della normativa sui patti in deroga, esame che il Parlamento è ovviamente sempre libero di compiere, sia molto pericolosa una sorta di stralcio preventivo che, di fatto, non integra quella norma, bensì la stravolge completamente.

Queste sono le ragioni per cui mi permetto di raccomandare l'approvazione dell'emendamento 27.0.1/2, presentato dalle colleghe Barbieri e D'Alessandro Prisco.

CANDIOTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIOTO. Signor Presidente, data la mia appartenenza alla categoria notarile, mi asterrò dalla votazione dell'emendamento 27.0.1/1 pur ringraziando coloro che hanno riconosciuto che l'attività dei notai in questo campo è essenzialmente contrattuale e pertanto perfettamente aderente alle funzioni notarili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 27.0.1/2, presentato dalle senatrici Barbieri e D'Alessandro Prisco.

Non è approvato.

D'ALESSANDRO PRISCO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.0.1/1, presentato dal senatore Roscia e da altri senatori, su cui il Governo chiede la votazione per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 27.0.1/1 nel nuovo testo, fino alle parole «di dottori commercialisti o di notai».

È approvata.

Passiamo alla votazione della restante parte dell'emendamento 27.0.1/1.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, voterò a favore della seconda parte di questo emendamento perchè anche i ragionieri svolgono un'attività di consulenza, di appoggio e di aiuto nella redazione dei contratti. D'altra parte, se vengono rappresentate altre categorie, attraverso dei diplomati, non si vede perchè i ragionieri, che svolgono professionalmente questa attività, non possano anch'essi dare un appoggio alle parti contraenti.

MASIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MASIELLO. Signor Presidente, mi pare assurdo estendere anche ai ragionieri, che hanno una mera capacità tecnica, l'assistenza a contratti che hanno poi effetti giuridici. Sono già perplesso per l'estensione che si è voluta ai dottori commercialisti. Non capisco allora perchè ci si debba limitare ai ragionieri, per i diplomati, e non si debba estendere la previsione anche all'istituendo albo degli amministratori di condominio (che hanno, penso, una maggiore competenza su questa materia), ai veterinari, e ad altri. A questo punto se i ragionieri, che hanno capacità

contabile, hanno la possibilità di partecipare come consulenti di uno strumento giuridico, possiamo prevedere la consulenza di chiunque abbia capacità tecniche.

Per tale motivo voterò contro la seconda parte dell'emendamento 27.01/1. (*Applausi della senatrice Tedesco Tatò*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 27.01/1.

Non è approvata.

BOSO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 27.0.1/1 nel suo complesso, nel testo risultante dalle due precedenti votazioni.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.0.1, presentato dalla Commissione nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 27.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Onorevoli colleghi, abbiamo ancora un certo numero di emendamenti da esaminare. In considerazione dell'ora tarda propongo di sospendere la discussione.

SPERONI. Non siamo d'accordo e proponiamo di proseguire i nostri lavori fino alla votazione finale del disegno di legge n. 1346.

RUFFINO, *relatore*. Anche noi non siamo d'accordo sull'interruzione.

PRESIDENTE. Proseguiamo dunque i nostri lavori.

Ricordo che gli articoli 28 e 29 del decreto-legge sono i seguenti:

. **Articolo 28.**
 (Imprese autoriparatrici)

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese eser-

centi attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2, della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere *c*) e *d*) del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.

Articolo 29.

(Disposizioni in materia di frantoi oleari)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo, proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604)

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604,

per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arricchimento della proprietà contadina, già elevato a due anni dall'articolo 1, comma 2, della legge 10 agosto 1988, n. 349, è ulteriormente elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

29.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 30 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 30.

*(Disposizioni finanziarie in materia di ingresso
e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari)*

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono esserlo nell'anno 1993.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 30, inserire i seguenti:

«Art. 30-bis.

*(Parificazione fra cittadini italiani e cittadini comunitari
ed extracomunitari in materia di licenze aeronautiche)*

1. È abrogato il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560».

30.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. 30-ter.

(Obblighi in materia di convalida di licenze aeronautiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo paragrafo dello stesso articolo 4"».

30.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. Si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 31, 32, 33 e 34 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 31.

*(Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti
con finalità preventiva)*

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono esserlo nel corrente esercizio.

Articolo 32.

*(Comitato per la cooperazione nelle zone
del confine nord-orientale e nell'Adriatico)*

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:

a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;

b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;

c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.

4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

Articolo 33.

(Ruolo nazionale dei periti assicurativi)

1. È differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Articolo 34.

(Centri commerciali all'ingrosso)

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 35 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 35.

(Differimento di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « nel primo trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « nei primi cinque mesi del »;

b) al comma 7 le parole: « ai primi tre mesi del 1993 » e « nel mese di aprile 1993 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « ai primi cinque mesi del 1993 » e « nel mese di giugno 1993 »;

c) al comma 10 le parole: « all'intero primo trimestre 1993 », « entro il 30 giugno 1993 » e « nel primo trimestre 1993 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « agli interi primi cinque mesi del 1993 », « entro il 30 agosto 1993 » e « nei primi cinque mesi del 1993 »;

d) al comma 11 le parole: « il rendiconto del primo trimestre 1993 è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « è inviato alle regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993 »;

e) al comma 16 le parole: « i primi sette mesi » sono sostituite dalle seguenti: « i primi nove mesi ».

2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1993»;

b) al comma 2 le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

c) al comma 3 le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1 le parole: “30 giugno 1993” sono sostituite con le seguenti: “31 dicembre 1993”».

35.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

RUFFINO, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 36 e 37 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 36.

(Agecontrol S.p.A.)

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Articolo 37.

(Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna)

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2

agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

1. Al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: "e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991".

2. Al comma 6-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "lavoratori destinatari delle disposizioni in materia", sono aggiunte: "di trattamento speciale di disoccupazione e"».

37.0.1

PINNA, LADU, COCCIU, CERCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BARBIERI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 37.0.1 e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.0.1, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli articoli 38, 39, 40 e 41 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 38.

(Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato)

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono triplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

Articolo 39.

(Gestioni fuori bilancio)

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia dal 1° luglio 1993.

Articolo 40.

(Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è prorogato al 1° settembre 1993.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

Articolo 41.

(Interventi per la torre di Pisa)

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di

consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 41, inserire i seguenti:

«Art. 41-bis.

(Termine per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po)

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è differito al 31 dicembre 2000».

41.0.3

LA COMMISSIONE

«Art. 41-ter.

(Disposizioni concernenti il personale addetto ai servizi pubblici nella provincia di Bolzano)

1. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità.

2. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 1 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

41.0.4

LA COMMISSIONE

«Art. 41-quater.

(Protezione dalla radioattività: criteri di delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM. L'attuazione delle predette direttive sarà informata ai principi ed ai criteri stabiliti dall'articolo 4, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B della predetta legge.

2. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

3. Allo scopo di assicurare con un unico decreto legislativo l'organica attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, all'articolo 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e al comma 1 del presente articolo, il termine per l'attuazione delle medesime direttive è fissato al 30 agosto 1993».

41.0.5

LA COMMISSIONE

«Art. 41-quinquies.

(Termine per il recepimento di direttive comunitarie)

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive CEE di cui agli articoli 9, 14, 44, 45, 65 e 72 della legge medesima, è differito al 31 dicembre 1993».

41.0.6

LA COMMISSIONE

«Art. 41-sexies.

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni previste ai fini della conservazione dei benefici fiscali in relazione al condono edilizio)

1. Il termine indicato nell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, differito in base all'articolo 10 della legge 31 maggio 1990, n. 128, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 1994».

41.0.11

LA COMMISSIONE

«Art. 41-septies.

(Consultazione dei bilanci delle imprese)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, a partire dal bilancio dell'esercizio chiuso successivamente al 16 aprile 1993, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tengono a disposizione per la consultazione del pubblico le copie dei bilanci depositati ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto determina i diritti di segreteria dovuti per la pubblicazione nel fascicolo regionale del *Bollettino Ufficiale* delle società per azioni e a responsabilità limitata e per il rilascio di copia dei bilanci».

41.0.12

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Validità delle domande per l'ottenimento di provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempi di pace)

1. Sono valide le domande di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 437, presentate oltre la scadenza del termine ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 1992».

41.0.20

IL RELATORE

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-...

(Norma abrogativa)

1. È soppresso il comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 198, come introdotto dalla legge di conversione».

41.0.21

FAVILLA, BRINA, FORTE, LEONARDI, FERRARA
VITO, PAINI

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41...

(Proroga del termine per la concessione dell'agevolazione di cui all'articolo 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sulle piccole e medie imprese)

1. Il termine di un anno previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ai fini della fatturazione delle spese su cui è stato concesso il contributo per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali, può essere prorogato fino a due anni, previa domanda del beneficiario della agevolazione».

41.0.22

FAVILLA, FOSCHI, CONDORELLI, DE GIUSEPPE,
VENTURI, FONTANA Albino, POSTAL, PO-
LENTA

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-...

(Perentorietà del termine per l'emanazione di ordinanze di sospensione della patente di guida).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 218, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere interpretate nel senso

che entro venti giorni a decorrere da quello in cui è stato eseguito il ritiro della patente di guida il prefetto competente deve emettere il provvedimento di sospensione, da notificarsi entro i successivi tre giorni.

Nel caso che il provvedimento non venga emanato o notificato entro i termini suddetti, la patente è restituita al titolare».

41.0.23

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

RUFFINO, *relatore*. Gli emendamenti 41.0.3, 41.0.4, 41.0.5, 41.0.6, 41.0.11, 41.0.12, 41.0.20 e 41.0.23 si illustrano da sè.

FAVILLA. Signor Presidente, gli emendamenti 41.0.21 e 41.0.22 si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti presentati dal senatore Favilla.

RUFFINO, *relatore*. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 41.0.3 della Commissione, sul quale avanza numerose perplessità per coerenza con il provvedimento nel suo complesso.

Abbiamo stabilito una revisione degli statuti dei vari consorzi e in questo disegno di legge abbiamo anche inserito una norma che disciplina la materia in maniera diversa. In sede di Commissione, durante l'esame delle precedenti edizioni del decreto-legge, il Governo ha manifestato la sua opinione non favorevole a emendamenti che fissino un nuovo termine, per cui il parere non può che essere contrario.

Comunque, per rispetto della volontà della Commissione e data l'ora tarda, il Governo si rimette all'Assemblea.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, l'emendamento 41.0.3, che reca il titolo: «Termine per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po», non è stato illustrato.

Avrei avuto piacere di sapere qualcosa di più su questo emendamento. Vorrei soprattutto conoscere le possibili conseguenze giuridiche di un suo accoglimento, dal momento che il termine, fissato al 31 dicembre 1991, è ormai scaduto e lo si vuole «riesumere» attraverso un emendamento ad un decreto-legge. Ma se il decreto-legge può essere in vigore, l'emendamento non lo è; mi chiedo quindi quali siano le

conseguenze giuridiche di una norma siffatta. Avrei piacere che qualcuno mi desse una spiegazione al riguardo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole fornire i chiarimenti richiesti dal senatore Preioni?

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, con l'emendamento 41.0.3 si stabilisce che il termine per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po è differito al 31 dicembre 2000.

La ragione fondamentale di tale previsione - della quale, per la verità, avevamo lungamente discettato in Commissione affari costituzionali - è il fatto che il Consorzio vive solo nominalmente, se non interviene una norma che estenda temporalmente le sue funzioni almeno fino al 2000 per consentirgli di emettere le obbligazioni e di contrarre i mutui necessari per rispondere ai propri obiettivi e alle proprie finalità.

È una questione, senatore Preioni, che in Commissione non aveva sollevato obiezioni di sorta, trovando - credo, ma dovrei rivedere gli atti - unanime la Commissione.

BARBIERI. Non vi è stata unanimità.

RUFFINO, *relatore*. Prendo atto della dichiarazione della collega Barbieri. Comunque una larghissima maggioranza della Commissione aveva convenuto sull'opportunità che, per consentire il perseguimento degli obiettivi e dei fini previsti dalla legge per il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, venisse differito il termine dell'esistenza del Consorzio stesso fino al 2000.

Queste sono le ragioni per cui il relatore insiste per l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.0.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.0.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.0.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.0.12, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.0.20.

MERIGGI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, colleghi, sarò telegrafico. Intervengo solo per dichiarare il mio voto favorevole a questo emendamento e per spiegare anche di che cosa si tratta.

L'articolo 1 della legge n. 437 del 1991 stabilisce il diritto di trattamento di pensione privilegiata in favore di cittadini diventati invalidi a seguito di scoppio di ordigni bellici, però in tempo di pace; essi, quindi, non sono coperti da alcuna normativa, salvo questa legge.

Quanto previsto viene esteso altresì alle situazioni pregresse, a condizione - dice la legge - che gli aventi diritto presentino domanda entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Le modalità di presentazione delle istanze dovevano essere fissate con decreto ministeriale da emanarsi nei termini di trenta giorni dall'entrata in vigore della citata legge. Il decreto ministeriale, però, è stato emanato con notevole ritardo, il 16 maggio 1992, creando una situazione per cui di fatto i possibili beneficiari della normativa, sempre per le situazioni pregresse, hanno avuto in realtà a loro disposizione un termine brevissimo, rendendo così difficile l'esercizio del diritto previsto. È accaduto così che, su 155 domande pervenute, ben 30 sono state presentate fuori termine.

Considerando che le cause di tali ritardi non sono imputabili agli interessati, bensì alla lentezza del Ministero nell'emanare un decreto, riteniamo che questo emendamento sia un atto dovuto, cioè un atto di giustizia nei confronti di cittadini che hanno già pagato duramente le conseguenze di un avverso destino.

Abbiamo ritenuto fosse questa la strada più corretta per inserire una norma del genere, per cui auspichiamo che l'Aula la approvi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.0.20, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.0.21, presentato dal senatore Favilla e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.0.22, presentato dal senatore Favilla e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.0.23.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, non rientra nella competenza del Governo valutare la omogeneità degli emendamenti al testo complessivo; oltre tutto il disegno di legge in esame contiene numerose disposizioni che non hanno molto in comune tra loro, se non la caratteristica del differimento dei termini. Vorrei però pregare il presentatore dell'emendamento, che è il relatore, di sostituire le parole: «venti giorni» con le parole: «trenta giorni» e di portare il termine per la notifica del provvedimento di sospensione da tre a cinque giorni.

RUFFINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, concordo con le osservazioni del rappresentante del Governo. Sono quindi disposto a modificare l'emendamento nel senso di sostituire le parole «venti giorni» con «trenta giorni» e i «tre giorni» per la notifica con «cinque giorni».

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, c'è però una piccola complicazione. Il termine di venti giorni deriva da quelli previsti dall'articolo 312 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede un termine di cinque giorni più quindici; andrebbero quindi modificati anche questi due termini, altrimenti i trenta giorni previsti dall'emendamento sarebbero un'incongruenza.

In conclusione, forse è meglio lasciare i venti giorni e portare da tre a cinque i giorni previsti per la notifica. Si tratta di un'interpretazione e non di una modificazione.

RUFFINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, penso che il collega Speroni abbia ragione, non solo per quanto lui ha detto ma anche perchè si voleva dare un carattere di perentorietà al termine già fissato nella norma. In definitiva si dice che, se il termine non viene osservato, la patente deve essere restituita al cittadino: questo è l'obiettivo.

Rimediando all'osservazione precedente, condivido l'ipotesi avanzata dal senatore Speroni di portare semplicemente da tre a cinque giorni il termine per la notifica. Pregherei pertanto che il rappresentante del Governo concordasse sui venti giorni previsti dall'emendamento 41.0.23 per l'altro termine.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Murmura. Ne ha facoltà.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il carattere interpretativo della norma può determinare delle illegittimità. Quindi pregherei di dare all'emendamento in esame, non un carattere interpretativo, ma innovativo, in quanto l'interpretazione retroagisce al momento in cui la norma è stata applicata e ciò può determinare – ripeto – una serie di illegittimità di comportamenti.

Pertanto, se si sopprime la parola «interpretate» e si approva una norma immediatamente cogente, ma non con effetto retroattivo, il parere del rappresentante del Governo sarà favorevole. In caso contrario, se si vuole mantenere il termine «interpretate», il parere è negativo.

RUFFINO, *relatore*. Sono rammaricato di essere di parere diverso da quello del sottosegretario Murmura, al quale ricordo che il comma 2 dell'articolo 218, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che «l'organo che ha ritirato la patente di guida, la invia, entro cinque giorni dal ritiro, alla Prefettura che l'ha rilasciata. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione».

Ritengo che modificare il termine dei venti giorni non sia opportuno; credo invece necessario che l'ordinanza di sospensione della patente debba essere notificata entro i cinque giorni e non entro i tre giorni successivi e in tal senso modifico l'emendamento, come sopra ho detto.

Metto ai voti l'emendamento 41.0.23 presentato dal relatore nel testo modificato.

È approvato.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, avevo già segnalato che l'emendamento 41.0.5 necessita di una lieve modifica. La Commissione aveva previsto come termine il 30 agosto 1993, invece la modifica – e voglio che rimanga agli atti – prevede il termine al 31 dicembre 1993, in quanto quello precedente non avrebbe più molto senso.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito. Ricordo che l'articolo 42 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 42.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di differimento dei termini previsti da disposizioni legislative».

È approvato.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

SMURAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SMURAGLIA. Signor Presidente, il 21 luglio un nutrito gruppo di senatori, superiore al decimo previsto dall'articolo 156-bis del Regolamento, ha rivolto una interpellanza al Governo circa l'attuazione di ben otto direttive comunitarie, che deve essere effettuata entro il 5 settembre. Ad oggi non c'è stata alcuna risposta; il termine scade dopodomani e tale interpellanza non è stata ancora prevista nel calendario dei lavori. Richiedo pertanto l'intervento espresso della Presidenza, alla quale mi rivolgo.

In questo caso si tratta non solo di ottenere una risposta ad una interpellanza – il che sarebbe forse ancora un aspetto secondario, anche se previsto obbligatoriamente dal Regolamento – ma di tutelare le prerogative del Parlamento, di cui esso in questo momento sta per essere espropriato.

In pratica, la legge comunitaria prevede l'invio dello schema dei decreti al Parlamento affinché esso esprima il proprio parere; quest'ultimo, per farlo ha venti giorni di tempo. Basta fare dei calcoli per verificare che, visto che il termine scade il 5 settembre, il Parlamento non sarà più in grado di esprimersi. Il Governo deve dirci almeno perché su ben otto direttive comunitarie, in una materia delicata come la sicurezza del lavoro, non si è ritenuto di dare al Parlamento la possibilità di esprimere un parere.

Sapendo oltre tutto che per oggi pomeriggio è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, chiedo che la Presidenza si attivi a tutela delle prerogative del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, la Presidenza assicura che oggi stesso rappresenterà la sua sollecitazione alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi già convocata.

. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 14,50*).

Allegato alla seduta n. 206**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

In data 2 agosto 1993 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1123. - Deputato BIONDI. - «Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi» (1452) *(Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

C. 1554. - «Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonché altre norme sugli istituti medesimi» (1453) *(Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*;

C. 2773. - «Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica» (1454) *(Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 31 luglio 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450).

In data 29 luglio 1993 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

ROSCIA e TABLADINI. - «Istituzione della provincia della Vallecarnica» (1443);

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, ROVEDA, MANFROI, SERENA, GIBERTONI, PERIN e PAGLIARINI. - «Abolizione dell'obbligo di utilizzazione dei modelli ministeriali per le dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e dell'IVA» (1444);

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, ROVEDA, GIBERTONI, SERENA, MANFROI e PAGLIARINI. - «Fissazione di termini definitivi ed improrogabili per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA» (1445);

ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PERIN, ROVEDA, SERENA, GIBERTONI, MANFROI e PAGLIARINI. - «Unificazione degli Uffici finanziari» (1446);

ABIS, MONTRESORI, CHERCHI, COCCIU, FOGU, LADU, MARTELLI, PINNA e PISCHEDDA. - «Istituzione dei punti franchi in Sardegna» (1447).

In data 30 luglio 1993 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

MOLINARI, PROCACCI, ROCCHI e MAISANO GRASSI. - «Istituzione del Corpo forestale ed ambientale dello Stato» (1448);

STRUFFI. - «Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (1449).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 2 agosto 1993 i senatori Miglio, Zilli, e Scaglione hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1358.

In data 30 luglio 1993 i senatori Bettoni Brandani, Bucciarelli e Brescia hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1426.

Disegni di legge, assegnazione

In data 30 luglio 1993 i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione» (1380) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI)» (1363), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione.

In data 2 agosto 1993, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» (1451), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SAPORITO ed altri. - «Modifica dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche» (1419), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

DUJANY ed altri. - «Modificazione alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1424), previo parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

Zoso ed altri. - «Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1428), previo parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

RAVASIO ed altri. - «Norme in materia di concorsi ed operazioni a premi» (1398), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

GIORGI ed altri. - «Istituzione della Sovrintendenza archeologica per la Maremma» (1394), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

VISIBELLI ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione economico-finanziaria della RAI» (1412), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

GIANOTTI ed altri. - «Modifiche dell'ISVAP» (1370), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

GIANOTTI ed altri. - «Istituzione del Ministero delle attività produttive» (1403), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 9ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

GARRAFFA ed altri. - «Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago delle isole Egadi» (1351), previ pareri della 1ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MEDURI. - «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente alla proroga del calendario venatorio» (1404), previo parere della 9ª Commissione;

alle Commissioni riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) *e 10ª* (Industria, commercio, turismo):

«Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport» (1432), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Deputati SANESE ed altri; STRADA; PATRIA ed altri. - «Norme sul sistema di certificazione» (1143-B) (*Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 10ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 2ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 30 luglio 1993, il senatore Covi ha presentato la relazione ed il testo degli articoli, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: COVI ed altri. - «Nuove disposizioni in materia di

arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale» (633), con annesso testo del disegno di legge: Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. - «Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro» (873).

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 30 luglio 1993, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Agnelli Arduino, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Cina per l'assistenza giudiziaria in materia civile, con allegati, fatto a Pechino il 20 maggio 1991» (1117);

dal senatore Agnelli Arduino, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989» (1201) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Agnelli Arduino, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatta a Roma il 18 maggio 1990» (1202) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Migone, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989» (1205) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Migone, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, con dichiarazione interpretativa, fatta a Roma il 4 ottobre 1988» (1206) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

dal senatore Graziani Antonio, sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989» (1209) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 29 luglio 1993 la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. - «Aumento del contributo annuo previsto dalla legge 2 dicembre 1980, n. 803, a favore delle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici e norme per l'assegnazione a tali biblioteche di

personale dipendente dal Ministero per i beni culturali e ambientali» (1354) *(Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 29 luglio 1993, ai sensi dell'articolo 25-*quiquies*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha trasmesso il documento «Indicazioni per un'economia libera dal crimine», approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 20 luglio 1993 (*Doc. XXIII*, n. 4).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, presentazione di relazioni

Il Presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 3 agosto 1993, ha presentato una relazione recante: «Strutture e attività dei servizi di informazione e sicurezza: rilievi e proposte», approvata dal Comitato stesso nella seduta del 29 luglio 1993 (*Doc. XLVIII*, n. 1).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere del 30 luglio 1993, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Pellegatti per il reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV*, n. 201);

nei confronti del senatore Andreini per il reato di cui agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV*, n. 202);

nei confronti del senatore Putignano per il reato di cui all'articolo 346, comma 2, del codice penale (*Doc. IV*, n. 203);

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere del 31 luglio 1993, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Mancuso, per il reato di cui all'articolo 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale (*Doc. IV*, n. 204);

nei confronti del senatore Citaristi per i reati di cui agli articoli 110, 321, in relazione agli articoli 319 e 319-bis del codice penale; agli articoli 61, numero 2, 81, 110 del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195; agli articoli 110, 61, numeri 2, 7 e 9, e 479, in relazione all'articolo 476, del codice penale; 110, 61, numeri 2, 7 e 9, 323, comma 2, del codice penale; agli articoli 61, numeri 2, 7 e 9, 110, 117, 323, comma 2, del codice penale; agli articoli 61, numeri 2, 7 e 9, 110, 117, 323, comma 2, del codice penale; 61, numeri 2, 7 e 9, 110, 117, 479, in relazione all'articolo 476 del codice penale; agli articoli 61, numeri 2, 7 e 9, 110, 117 e 323, comma 2, del codice penale; agli articoli 61, numeri 2, 7 e 9, 110, 117, 323, comma 2, del codice penale (*Doc. IV*, n. 205);

nei confronti del senatore Marinucci Mariani per i reati di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 110 del codice penale, 8 della legge 7 gennaio 1929 n. 4, e 4, lettera d), della legge 7 agosto 1982, n. 516; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 206).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

In data 2 agosto 1993, sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Lombardi, per il reato di cui all'articolo 665, terzo comma, del codice penale (*Doc. IV*, n. 190);

nei confronti del senatore Citaristi, per reati di cui agli articoli 648 e 61, numero 7, del codice penale; e dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (*Doc. IV*, n. 191);

nei confronti del senatore De Cosmo, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112 e 323, secondo comma, del codice penale (*Doc. IV*, n. 192);

nei confronti del senatore Piccolo, per il reato di cui agli articoli 110 e 323, secondo comma, del codice penale; e di autorizzazione a compiere gli atti di perquisizione domiciliare, nonchè gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 193);

nei confronti del senatore Putignano, per reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 194);

nei confronti del senatore Moschetti, per reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319 e 61, numero 2, del codice penale; agli articoli 81, commi 1 e 2, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli

articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 195);

nei confronti del senatore Andreotti, per reati di cui agli articoli 81, 648, 61, numeri 2 e 7, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 196);

nei confronti del senatore Di Benedetto, per i reati di cui agli articoli 61, numero 2, 81, capoverso, 110 e 319 del codice penale (ovvero in alternativa all'articolo 317 del codice penale); e agli articoli 81, capoverso, del codice penale, e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale (*Doc. IV*, n. 197).

La domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Citaristi, per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (*Doc. IV*, n. 198), è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le comunicazioni concernenti:

la nomina del dottor Ernesto Del Gizzo a dirigente generale di livello di funzione B del Ministero delle finanze;

la nomina del dottor Vittorio La Rocca a dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 29 luglio 1993, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Rovegno (Genova), Fossombrone (Pesaro e Urbino), Venezia, Marino (Roma), Benevento, Leffe (Bergamo), Gazzaniga (Bergamo), Fermo (Ascoli Piceno), Salice Salentino (Lecce), Cassano Magnago (Varese), Bella (Potenza), Avezzano (L'Aquila), Settingiano (Catanzaro), Grugliasco (Torino), Milis (Oristano).

Nello scorso mese di maggio, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello

Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1º agosto 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza e sui risultati ottenuti, relativa al primo semestre 1993 (*Doc. XLVII*, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del signor Gaetano Arconti a presidente del consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni (n. 208).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, è stata deferita alla 6ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di giugno sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 30 luglio 1993, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa

data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 27 del codice penale militare di pace nella parte in cui consente che la conversione della pena della reclusione comune in quella della reclusione militare possa avvenire in relazione alla sanzione penale comminata per il reato previsto nell'articolo 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772. Sentenza n. 358 del 26 luglio 1993 (*Doc. VII*, n. 79);

degli articoli 45, settimo e nono comma, 47, 49, secondo comma, 50, secondo, terzo, quarto, ottavo e decimo comma, 51, primo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui disciplinano la contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Regioni a statuto ordinario e degli enti regionali; dell'articolo 35, quarto comma, dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, nella parte in cui non prevede, per i processi di mobilità da e verso le Regioni, la consultazione delle stesse. Sentenza n. 359 del 26 luglio 1993 (*Doc. VII*, n. 80);

dell'articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui stabilisce che la vedova di militare deceduto per causa bellica perde il diritto a pensione se contrae nuove nozze con chi fruisca, o venga a fruire successivamente al matrimonio, di un reddito annuo superiore al limite previsto dall'articolo 70 della stessa legge. Sentenza n. 361 del 26 luglio 1993 (*Doc. VII*, n. 81).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 30 luglio 1993, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma primo, lettera a) e lettera b) della legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 16 febbraio 1993, recante «Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali»; e dell'articolo 6 della stessa legge della regione Valle d'Aosta nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a far parte del comitato di controllo del parlamentare europeo, del senatore e del deputato, ovunque eletti, nonché di coloro che abbiano ricoperto le cariche di amministratori di enti soggetti a controllo del comitato nell'anno precedente alla costituzione del comitato stesso. Sentenza n. 360 del 26 luglio 1993.

Detta sentenza sarà trasmessa alla 1ª Commissione permanente.

